

**Direzione:** INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO  
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00191 DEL 20/09/2023)

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. H00082 del 02/09/2025

Proposta n. 31163 del 01/09/2025

**Oggetto:**

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto in data 15.7.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lazio e il Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13 maggio 2016). Intervento: Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) - I lotto. CUP B63E18000060003

**Proponente:**

|           |                           |                             |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| Estensore | GODANO RAIMONDO FRANCESCO | _____firma elettronica_____ |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|

|                               |                           |                             |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Responsabile del procedimento | GODANO RAIMONDO FRANCESCO | _____firma elettronica_____ |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

|                         |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Responsabile dell' Area |  | _____ |
|-------------------------|--|-------|

|                     |                                |                          |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Direttore Regionale | IL SOGGETTO ATTUATORE L. MARTA | _____firma digitale_____ |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|

Firma di Concerto

**Oggetto:** Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto in data 15.7.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lazio e il Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13 maggio 2016). **Intervento: Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto.**  
**CUP B63E18000060003**

## IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00191 del 20/09/2023 – Pubblicato sul BURL n. 77 del 26/09/2023)

**VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modifiche;

**VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

**VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero 164;

**VISTO**, in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00191 del 20/09/2023, pubblicato sul BURL n. 77 del 26/09/2023, con il quale l'Ing. Luca Marta è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico ed ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 “CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO” aperta presso la Banca d'Italia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

**VISTO** il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “*Regolamento regionale di Contabilità*”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in

vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti Pubblici*”;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”;

**PREMESSO CHE:**

- Nell'ambito dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto in data 15 luglio 2010, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della Legge n. 191 del 23 gennaio 2009, tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lazio e il Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00191 del 20 settembre 2023) intende avviare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, alla procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento relativo ai “**Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto**”.
- con nota prot. 513671 del 12.10.2017, acquisita al protocollo comunale n. 4087 del 12.10.2017, il Commissario per il Rischio Idrogeologico della Regione Lazio, in esito dell'istruttoria dei progetti consegnati dal Comune di Ventotene, l'intenzione di revocare i decreti in quanto la tipologia degli interventi proposti non rientrava nelle finalità di cui all'Accordo di programma (interventi volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa dalla costa);
- con nota comunale prot. 4145 del 16.10.2017, acquisita al protocollo della Regione Lazio n.521216 del 17.10.2017 il Comune di Ventotene, preso atto di quanto comunicato, chiedeva che l'importo di €. 579.658,00 venisse finalizzato alla realizzazione di altro intervento ritenuto prioritario;
- con nota prot. 656286 del 22.12.2017, acquisita al protocollo comunale n. 5464 del 28.12.2017, il Commissario per il Rischio idrogeologico della Regione Lazio comunicava che con decreto n. 104 del 21.12.2017 si era provveduto a revocare i decreti e chiedeva al Comune di Ventotene di segnalare le criticità presenti su tutto il territorio comunale, tenendo presente le finalità stesse degli interventi finanziati con l'Accordo di programma di cui all'oggetto;
- con nota comunale prot. 182 del 16.01.2018 il Comune di Ventotene provvedeva ad inoltrare una relazione descrittiva che individuava come prioritaria la mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Calarossano stimando in € 750.000,00 l'importo necessario alla progettazione ed esecuzione dei lavori, suddividendolo in due lotti funzionali di € 580.000,00 (I lotto) e € 170.000,00 (II lotto);
- con nota prot. 052700 del 30.01.2018, acquisita al protocollo comunale n. 541 del 31.01.2018, il Commissario per il rischio idrogeologico della Regione Lazio comunicava di aver valutato l'intervento proposto rispondente alle finalità dell'Accordo in oggetto ed autorizzava il Comune di Ventotene ad avviare la progettazione finalizzata all'esecuzione dei lavori del I lotto per un importo generale pari a € 580.000,00;
- con Determinazione Area 3 n. 15 del 09/04/2018 il Comune di Ventotene ha:
  - preso atto ed approvato il documento di Progettazione Preliminare e la stima dei costi degli interventi necessari ed urgenti per la messa in sicurezza, di consolidamento e protezione della Falesia di Calarossano, redatto dall'Area 3 – Tecnica del Comune di Ventotene;
  - incaricato il Geol. Angelo Lauretti con sede in Via Lecce n. 35 - 03100 Frosinone (FR) iscritto all'ordine dei Geologi del Lazio al n. 299 in collaborazione con il dott. Ing. Simone Quinto con sede in Via Vallebernardo n. 57 - 04025 Lenola (LT) iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Latina al n. 2219, della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione urgenti sulla scorta del

Progetto Preliminare e secondo le prestazioni preventivate e previste tra le somme a disposizione del Q.E.R. dell'intervento previsto nell'Accordo di Programma del 15.07.2010 tra Regione Lazio e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;

- affidato alla società Geores S.r.l. con sede operativa in Via R. Lepetit n. 234 - 00155 Roma (RM), l'esecuzione delle indagini e dei rilievi al prezzo pari a complessivi €.19.627,20 oltre iva, secondo l'offerta acquisita al protocollo comunale al n. 1467 del 30.03.2018;
- con Determinazione Area 6 n. 24 del 29/04/2021 il Comune di Ventotene ha:
  - preso atto dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il 15/07/2010 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio - "Mitigazione del rischio idrogeologico della Falesia di Calarossano - I Lotto €. 580.000,00" - CUP: B63E18000060003;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 14/09/2019 il Comune di Ventotene ha approvato il progetto definitivo;
- con Determinazione Area 3 n. 66 del 29/07/2020 il Comune di Ventotene ha accertato la conclusione con esito positivo della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 e 14 bis della Legge 241/90;
- con verbale del 25/02/2021 si è proceduto alla Validazione del Progetto Esecutivo;
- con Determinazioni Area 6 n. 10, n. 11 e n. 12 del 10/03/2021 il Comune di Ventotene ha approvato il suddetto progetto esecutivo;
- con nota n. 0295464 del 24/03/2022 il Soggetto Attuatore Delegato ha invitato il Comune di Ventotene a voler interessare i progettisti alla revisione della prima versione del progetto esecutivo tenendo conto delle criticità rilevate durante il sopralluogo congiunto del 04/03/2022 e da eventuali ulteriori lavorazioni escluse, in considerazione delle risorse economiche destinate all'intervento in questione;
- in data 09/05/2022 è stato consegnato dai progettisti la revisione del progetto esecutivo costituita dagli elaborati di seguito elencati:
  - Tav. 01 – Elenco elaborati
  - Tav. 02 – Relazione tecnica generale
  - Tav. 03 – Quadro Tecnico Economico
  - Tav. 04 – Relazione geologica
  - Tav. 05 – Carta geolitologica
  - Tav. 06 – Relazione di modellazione sismica del sottosuolo
  - Tav. 07 – Relazione geotecnica
  - Tav. 08 – Carta ubicazione indagini pregresse ed attuali con indicazione interventi
  - Tav. 09 – Analisi di stabilità ante operam del fronte roccioso
  - Tav. 10 – Stato di fatto: Stralcio corografia
  - Tav. 11 – Stato di fatto: Prospetto principale della falesia di Calarossano
  - Tav. 12 – Stato di fatto: Sezioni
  - Tav. 13 – Stato di progetto: Stralcio corografia
  - Tav. 14 – Stato di progetto: Prospetto principale della falesia di Calarossano
  - Tav. 15 – Stato di progetto: Sezioni
  - Tav. 16 – Analisi di stabilità post operam del fronte roccioso
  - Tav. 17 – Particolari per interventi di rafforzamento corticale con rete metallica
  - Tav. 18 – Relazione di verifiche ancoraggi
  - Tav. 19 – Documentazione fotografica
  - Tav. 20 – Elenco prezzi
  - Tav. 21 – Analisi dei prezzi
  - Tav. 22 – Computo metrico estimativo
  - Tav. 23 – Stima incidenza della sicurezza (Oneri Diretti)
  - Tav. 24 – Costi della sicurezza (Oneri Speciali)
  - Tav. 25 – Stima incidenza manodopera
  - Tav. 26 – Piano di Sicurezza e Coordinamento

- Tav. 27 – Cronoprogramma dei lavori
  - Tav. 28 – Planimetria e organizzazione area di cantiere
  - Tav. 29 – Fascicolo dell'opera
  - Tav. 30 – Piano di manutenzione
  - Tav. 31 – Piano di monitoraggio
  - Tav. 32 – Capitolato Speciale di Appalto
  - Tav. 33 – Schema di Contratto
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 04/10/2022 il Comune di Ventotene ha approvato la revisione del progetto esecutivo;
- che il QTE allegato al progetto esecutivo revisionato è il seguente:

|            |                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A</b>   | <b>SOMME LAVORI</b>                                                                                                                       |                     |
| A1         | Importo complessivo dei lavori <i>sottoposto a ribasso d'asta</i>                                                                         | € 367.332,65        |
| A2.1       | Oneri specifici per la sicurezza (Oneri Diretti) <i>non sottoposti a ribasso d'asta</i>                                                   | € 24.873,75         |
| A2.2       | Oneri specifici per la sicurezza (Oneri Speciali) <i>non sottoposti a d'asta</i>                                                          | € 17.346,77         |
| A2         | Oneri specifici per la sicurezza <i>non sottoposti a ribasso d'asta</i>                                                                   | € 42.220,52         |
| A3         | Importo Incidenza della manodopera sottoposto a ribasso d'asta                                                                            | € 143.570,40        |
| <b>A</b>   | <b>Importo complessivo dei lavori</b> compresi gli oneri della sicurezza <b>(A1+A2)</b>                                                   | <b>€ 409.553,17</b> |
| <b>B</b>   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                          |                     |
| B1         | Spese per indagini geognostiche (sondaggi, rilievi in parete rocciatori e indagini puntuali) e per rilievi topografici (3D laser scanner) | € 16.875,00         |
| B2         | Spese per relazioni e consulenze specialistiche ( <i>omnicomprensivo</i> )                                                                | € 15.250,00         |
| B3         | Spese per Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione <b>(5% di A)</b>                | € 19.494,12         |
| B4         | Incentivo per funz. tecniche ex Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 <b>(2% di A)</b>                                                             | € 8.191,06          |
| B5         | Spese tecniche per la Valutazione d'incidenza ambientale ( <i>omnicomprensivo</i> ) <b>(&lt;1% di A)</b>                                  | € 2.500,00          |
| B6         | Tutela archeologica - Spese per ricognizione subacquea eseguita da archeologo subacqueo specializzato                                     | € 3.000,00          |
| B7         | Lavori in economia (imprevisti) <b>(&lt; 5% di A)</b>                                                                                     | € 8.801,33          |
| B8         | Cassa previdenza (INARCASSA) su spese tecniche <b>(4% di B3)</b>                                                                          | € 389,88            |
| B9         | Cassa previdenza (EPAP) su spese tecniche <b>(2% di B3)</b>                                                                               | € 194,94            |
| B10        | IVA su indagini geognostiche <b>(22% di B1)</b>                                                                                           | € 3.712,50          |
| B11        | IVA sui lavori <b>(22% di A)</b>                                                                                                          | € 90.101,70         |
| B12        | IVA su Imprevisti <b>(22% di B7)</b>                                                                                                      | € 1.936,29          |
| <b>B</b>   | <b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>                                                                                   | <b>€ 170.446,83</b> |
| <b>A+B</b> | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                    | <b>€ 580.000,00</b> |

**RITENUTO** necessario aggiornare il progetto esecutivo con il prezzario regionale 2023, il RUP ha proceduto ad una nuova verifica e validazione del progetto esecutivo;

**VISTO** il verbale di verifica redatto e sottoscritto dal geol. Raimondo Francesco Godano e dai progettisti ing. Simona Quinto e geol. Angelo Lauretti in data 05/12/2024;

**VISTO** il verbale di validazione redatto e sottoscritto dal RUP geol. Raimondo Francesco Godano in data 09/12/2024 prot. int. 1510227;

**RITENUTO** necessario aggiornare il sopra riportato QTE al nuovo prezziario regionale 2023 (approvato con la delibera del 14/04/2023, n. 101) come sottoindicato, tenendo anche conto delle spese sostenute e delle conseguenti economie in fase di progettazione:

|            |                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A</b>   | <b>SOMME LAVORI</b>                                                                                                                       |                     |
| A1         | Importo complessivo dei lavori <i>sottoposto a ribasso d'asta</i>                                                                         | € 392.595,70        |
| A2.1       | Oneri specifici per la sicurezza (Oneri Diretti) <i>non sottoposti a ribasso d'asta</i>                                                   | € 10.066,57         |
| A2.2       | Oneri specifici per la sicurezza (Oneri Speciali) <i>non sottoposti a d'asta</i>                                                          | € 15.568,86         |
| A2         | Totale Oneri per la sicurezza <i>non sottoposti a ribasso d'asta</i>                                                                      | € 25.635,43         |
| A3         | Importo Incidenza della manodopera non sottoposto a ribasso d'asta                                                                        | € 136.317,95        |
| <b>A</b>   | <b>Importo complessivo dei lavori</b> compresi gli oneri della sicurezza <b>(A1+A2)</b>                                                   | <b>€ 418.231,13</b> |
| <b>B</b>   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                          |                     |
| B1         | Spese per indagini geognostiche (sondaggi, rilievi in parete rocciatori e indagini puntuali) e per rilievi topografici (3D laser scanner) | € 16.875,00         |
| B2         | Spese per relazioni e consulenze specialistiche ( <i>omnicomprensivo</i> )                                                                | € 15.250,00         |
| B3         | Spese per Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione <b>(5% di A)</b>                | € 19.469,23         |
| B4         | Incentivo per funz. tecniche ex Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 <b>(2% di A)</b>                                                             | € 8.293,16          |
| B5         | Fondo struttura Soggetto Attuatore Delegato <b>(&lt;1% di A)</b>                                                                          | € 5.573,31          |
| B8         | Cassa previdenza (INARCASSA) su spese tecniche <b>(4% di B3)</b>                                                                          | € 389,88            |
| B9         | Cassa previdenza (EPAP) su spese tecniche <b>(2% di B3)</b>                                                                               | € 194,94            |
| B10        | IVA su indagini geognostiche <b>(22% di B1)</b>                                                                                           | € 3.712,50          |
| B11        | IVA sui lavori <b>(22% di A)</b>                                                                                                          | € 92.010,85         |
| <b>B</b>   | <b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>                                                                                   | <b>€ 161.768,87</b> |
| <b>A+B</b> | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                    | <b>€ 580.000,00</b> |

**VISTO** che con Determinazione H00029 del 09/02/2023, è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, il Geol. Raimondo Francesco Godano, funzionario regionale, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato, per tutte le fasi del servizio in oggetto;

**CONSIDERATO** che la procedura di gara, trova applicazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/23 che dispone l'affidamento dei lavori con la *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro*;

**RICHIAMATO** l'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023 che dispone per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti anche sulla base del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2;

**VISTA** la Determinazione n. G13415 del 11/10/2023 con la quale è stato approvato l'avviso per la creazione dell'albo dei lavori della Regione Lazio, avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 23/10/2023;

**CONSIDERATO** che a seguito di detto avviso, numerosi operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto sono stati ammessi all'albo regionale dei Lavori Pubblici;

**RICHIAMATO** l'art. 1 "principio del risultato" del Dlgs 36/23 che riconduce i principi di legalità, trasparenza e concorrenza all'affidamento del contratto e della sua esecuzione nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;

**VISTO** l'art.2 c.3 All. II.1 del D.Lgs 36/2023, ai sensi del quale è possibile ricorrere al sorteggio nei casi eccezionali in cui il ricorso ad altri sistemi di selezione è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

**TENUTO CONTO** che sussistono comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dall'esigenza di dover intervenire con celerità per prevenire ulteriori rischi per la salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'utilizzo della procedura di sorteggio;

**VISTO** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CONSIDERATO** che l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento in questione, è pari a € 418.231,13 di cui € 392.595,70 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 136.317,95 non soggetti a ribasso) ed € 25.635,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 e che, pertanto, per l'affidamento dell'appalto è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici sorteggiati dall'albo dei lavori pubblici della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** necessario dare avvio alla procedura definendo gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

**VISTI** i seguenti documenti, parte integrante del presente atto, che formano la proposta di procedura negoziata:

- Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Schema di domanda di partecipazione;
- **DGUE** (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- **DGUE** (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- **DGUE** (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- Schema di offerta economica;
- Capitolato Speciale di Appalto – parte amministrativa;

- Schema di Contratto;

**RITENUTO** congruo per le considerazioni sopra riportate, prevedere un termine di 10 giorni dall'invio delle lettere di invito per la presentazione delle offerte da parte dei candidati sorteggiati;

**RISCONTRATO** che il Soggetto Attuatore Delegato ha adottato “idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici”, nello specifico:

- indicando e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante l'utilizzo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 36/2023 della piattaforma telematica S.TEL.LA propria della Regione Lazio;

**RILEVATO** che, con specifico riferimento alla procedura negoziata in questione sussistono:

- la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa all'intervento, che è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta da parte del concorrente;
- la possibilità di presentare l'offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati caricati e predisposti sulla piattaforma;

**RITENUTO** di non suddividere l'appalto per l'affidamento dei lavori in lotti funzionali, attesa l'unitarietà dell'opera e l'impossibilità del frazionamento sul piano tecnico e riscontrato che l'articolazione dell'appalto in più lotti non garantisce che ogni singola frazione abbia gestione ottimale della risoluzione delle interferenze in fase di esecuzione dei lavori;

**DATO ATTO CHE** Il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs 36/2023;

**CONSIDERATO**, altresì, necessario assicurare l'opportuna pubblicità, pubblicando l'avviso sul profilo di committente [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, sulla piattaforma di e-procurement Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: S.TEL.LA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sulla BDNCP Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

**RITENUTO**, infine, necessario approvare la relativa documentazione di gara composta da:

- Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Schema di domanda di partecipazione;
- **DGUE** (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- **DGUE** (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- **DGUE** (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- Schema di offerta economica;
- Capitolato Speciale di Appalto – parte amministrativa;
- Schema di Contratto;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento dei lavori dell'intervento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata, previo invito, di cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli

inviti, individuati dall'Albo regionale dei Lavori Pubblici, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023 ;

### DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sorteggiati dall'Albo Regionale dei Lavori Pubblici, per un importo al netto di IVA di € 418.231,13 di cui € 392.595,70 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 136.317,95 non soggetti a ribasso) ed € 25.635,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;
2. che i lavori sono finanziati con risorse di cui all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto in data 15.7.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lazio e il Soggetto Attuatore Delegato;
3. di dare atto che la documentazione progettuale, composta da tutti gli elaborati posta a base di gara, è stata nonché approvata con atti del Comune di Ventotene richiamati in premessa;
4. di dare atto che le lavorazioni indicate nella richiamata documentazione progettuale rientrano nelle seguenti categoria e classifica: OS21 (Opere e Strutture Speciali), Classifica II o superiore;
5. di stabilire, che l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rispettare le tempistiche previste e al fine di garantire il controllo delle attività di cantiere tutelando l'ambiente e garantendo le condizioni di lavoro, di salute e sicurezza dei lavoratori;
6. di non prevedere, ai fini della presentazione dell'offerta alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all'affidamento dell'appalto è messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica S.TEL.LA è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta;
7. di dare atto che potrà procedersi all'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs 36/2023;
8. di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
  - Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
  - Schema di domanda di partecipazione;
  - **DGUE** (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
  - **DGUE** (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];

- **DGUE** (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- Schema di offerta economica;
- Capitolato Speciale di Appalto – parte amministrativa;
- Schema di Contratto;

9. di stabilire un termine per la presentazione delle offerte di n. 10 giorni dall’invio delle lettere di invito per la presentazione delle offerte da parte dei candidati sorteggiati;
10. di espletare la procedura di gara in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 36/2023, avvalendosi della piattaforma informatica S.TEL.LA della Regione Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sulla BDNCP Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Soggetto Attuatore  
Ing. Luca Marta



**REGIONE  
LAZIO**

D. L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 - ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE ED AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00191 DEL 20.09.2023)

**LETTERA DI INVITO  
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA FALESIA DI CALA  
ROSSANO - I LOTTO”  
CUP B63E18000060003**

**PREMESSO CHE:**

- Nell'ambito dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto in data 15 luglio 2010, tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio era ricompreso l'intervento cod. LT006A/10-4 denominato "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto", per l'importo complessivo di € 580.000,00;
- Al fine di realizzare l'intervento si intende avviare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare per la procedura negoziata di gara dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023 relativo ai **"Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto"**.
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 04/10/2022 il Comune di Ventotene ha approvato la revisione del progetto esecutivo;
- In data 05/12/2024 è stato redatto rapporto di verifica del progetto esecutivo a firma del RUP Raimondo Francesco Godano e progettista ing. Simone Quinto;
- In data 09/12/2024 è stato redatto verbale di validazione del progetto esecutivo a firma del RUP Raimondo Francesco Godano;
- con Determinazione H0015 del 10/12/2024 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo ed il nuovo QTE aggiornato al prezzario Regione Lazio 2023
- **che la Procedura di gara, trova applicazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/23;**
- con Determinazione H00029 del 09/02/2023, è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, il Geol. Raimondo Francesco Godano, funzionario regionale, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato, per tutte le fasi del servizio in oggetto;
- con Determinazione a Contrarre n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2025 è stato previsto che l'affidamento dei lavori in oggetto avvenga mediante procedura negoziata, ai sensi i dell'art. 50, c.1, lettera c) del D.lgs. 36/2023, che prevede per l'affidamento dei lavori pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1 milione di euro, il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici;
- con la citata determinazione si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo aggiorna al prezzario 2023 Regione Lazio;
- l'art. 1 *"principio del risultato"* del Dlgs 36/23 che riconduce i principi di legalità, trasparenza e concorrenza all'affidamento del contratto e della sua esecuzione nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- con Determinazione n. G13415 del 11/10/2023 è stato approvato l'avviso per la creazione dell'albo dei lavori della Regione Lazio, avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 23/10/2023;
- le ultime vicende metereologiche, stante i cambiamenti climatici, hanno provocato diffusamente sul territorio nazionale e della Regione Lazio gravi eventi di dissesto idrogeologico, e che pertanto, sussistono comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità;

- per la salvaguardia della pubblica incolumità sussistono le condizioni di cui all'art.3 c. 4 dell'allegato II.1 del D.Lgs. 36/23 che consente la possibilità di avvalersi del sorteggio in casi eccezionali in cui il ricorso ad altri criteri comporterebbe per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- che, pertanto, si è proceduto ad invitare cinque operatori economici iscritti all'elenco della Regione Lazio (piattaforma STELLA) in possesso dei requisiti richiesti (**OS21 Classe II e superiori**);
- il termine per la conclusione della procedura negoziata è fissato, ai sensi dell'art. 17 comma 3 e dell'Allegato I.3 comma 1 lett.d), in mesi tre dall'invio della presente lettera;

Gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati dalla piattaforma STELLA tra i soggetti iscritti all'albo lavori della Regione Lazio ed in possesso della qualificazione nella categoria di lavori prevalente riferibile all'intervento, ossia **OS21 classifica II**, o superiore, secondo le indicazioni contenute ai successivi punti 4 e 7.3 della presente Lettera di Invito.

Il Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00191 del 20.09.2023) ha adottato **“idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici”**, in particolare:

- **indicando e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche**, ossia mediante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, della piattaforma telematica denominata **“STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”**, propria della Regione Lazio;
- **espletando le sedute pubbliche attraverso la medesima piattaforma telematica STELLA** in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'art. 25, D. Lgs. n. 36 del 2023, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica”*;

Pertanto, a seguito delle espletate operazioni di pubblico sorteggio di cui sopra, codesto Operatore Economico è **invitato a presentare l'offerta** per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato: **“Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto”**, nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito specificate.

**Modalità di scelta del contraente:** procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, in esecuzione della Determinazione a contrarre n. \_\_ del \_\_/\_\_/2025.

**Criterio di aggiudicazione:** criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 4.

**Finanziamento:** fondi statali per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Validazione: verbale del 09/12/2024 prot. reg. int. I. n. 1510227.

## 1 STAZIONE APPALTANTE

**Stazione Appaltante** è la **Regione Lazio** – Soggetto Attuatore Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma - C.F. 97822750580.

**Responsabile Unico del Progetto** - Geol. Raimondo Francesco Godano, del Soggetto Attuatore Delegato. I recapiti del RUP sono: email [rfgodano@regione.lazio.it](mailto:rfgodano@regione.lazio.it)

Le comunicazioni devono essere svolte tramite la piattaforma “STELLA”.

Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 della presente Lettera di Invito.

Ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023, la documentazione di gara viene pubblicata:

- sulla piattaforma di e-procurement regionale “STELLA” della Regione Lazio e visualizzabile nella sezione “Inviti”;
- sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;

## 2 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)

Per l’espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale della propria piattaforma telematica di e-procurement denominata “**STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio**” (in seguito: STELLA), sempre accessibile, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/portale/>.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs. 36/2023, l’offerta di gara, i chiarimenti e ogni comunicazione relativa alla presente procedura dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e, quindi, per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a prendere visione dei **Manuali operativi per gli Operatori Economici per l’utilizzo della piattaforma telematica STELLA**, disponibili al seguente indirizzo:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese>

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID, Agenzia per l’Italia Digitale.

L’utilizzo della Piattaforma STELLA comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene, altresì, nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del Codice civile;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità, in quanto nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti, ritardi nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- b) utilizzo della Piattaforma STELLA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del Sistema.

In caso di mancato funzionamento di STELLA o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it> dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma STELLA è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma STELLA sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, esclusi gli orari programmati per interventi sul sistema, si chiede all'operatore economico di informarsi sulla piattaforma STELLA sugli eventuali giorni ed orari di mancato funzionamento e comportarsi di conseguenza. La mancata presentazione

dell'offerta dovuta alla programmata manutenzione della piattaforma è una responsabilità totalmente a carico dell'operatore economico che non potrà appellarsi all'impossibilità di presentazione dell'offerta.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/risorse-utili/regolamenti> che costituisce parte integrante della presente Lettera di Invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## 2.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del Sistema, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento UE n. 910/2014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 2.2 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma STELLA, accessibile all'indirizzo:

<https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/registrazione>,

secondo le modalità esplicitate nei Manuali operativi per gli Operatori Economici, di cui al precedente punto 2 (vedasi in particolare "Guida alla registrazione e alle funzioni base").

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico. L'Operatore Economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico stesso; **ogni azione inerente all'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.**

L'accesso e l'utilizzo del sistema STELLA nonché la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Lettera di Invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o con le eventuali comunicazioni.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma STELLA. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

**L'accesso alla piattaforma regionale STELLA potrà essere effettuato esclusivamente attraverso un'autenticazione** basata sugli strumenti di seguito elencati:

- **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), soluzione per accedere ai servizi della pubblica amministrazione in sicurezza e con un'unica identità digitale;
- **CIE** (Carta di Identità Elettronica), che permette di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti, pubblici e privati, che ne consentono l'utilizzo;
- **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.

## 3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) **Progetto esecutivo**, redatto dal Geol. Angelo Lauretti iscritto all'ordine dei Geologi del Lazio al n. 299 in collaborazione con il dott. Ing. Simone Quinto, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Latina al n. 2219, approvato con D.D. H00115 del 10/12/2024 e verificato e validato dal RUP, prot. n. 1105227 del 09/12/2024 in contraddittorio con i progettisti ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, composto dai seguenti elaborati:
  - Tav. 01 – Elenco elaborati

- Tav. 02 – Relazione tecnica generale
- Tav. 03 – Quadro Tecnico Economico
- Tav. 04 – Relazione geologica
- Tav. 05 – Carta geolitologica
- Tav. 06 – Relazione di modellazione sismica del sottosuolo
- Tav. 07 – Relazione geotecnica
- Tav. 08 – Carta ubicazione indagini pregresse ed attuali con indicazione interventi
- Tav. 09 – Analisi di stabilità ante operam del fronte roccioso
- Tav. 10 – Stato di fatto: Stralcio corografia
- Tav. 11 – Stato di fatto: Prospetto principale della falesia di Calarossano
- Tav. 12 – Stato di fatto: Sezioni
- Tav. 13 – Stato di progetto: Stralcio corografia
- Tav. 14 – Stato di progetto: Prospetto principale della falesia di Calarossano
- Tav. 15 – Stato di progetto: Sezioni
- Tav. 16 – Analisi di stabilità post operam del fronte roccioso
- Tav. 17 – Particolari per interventi di rafforzamento corticale con rete metallica
- Tav. 18 – Relazione di verifiche ancoraggi
- Tav. 19 – Documentazione fotografica
- Tav. 20 – Elenco prezzi
- Tav. 21 – Analisi dei prezzi
- Tav. 22 – Computo metrico estimativo
- Tav. 23 – Stima incidenza della sicurezza (Oneri Diretti)
- Tav. 24 – Costi della sicurezza (Oneri Speciali)
- Tav. 25 – Stima incidenza manodopera
- Tav. 26 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Tav. 27 – Cronoprogramma dei lavori
- Tav. 28 – Planimetria e organizzazione area di cantiere
- Tav. 29 – Fascicolo dell'opera
- Tav. 30 – Piano di manutenzione
- Tav. 31 – Piano di monitoraggio
- Tav. 32 – Capitolato Speciale di Appalto
- Tav. 33 – Schema di Contratto

#### **b) Ulteriore documentazione tecnica**

- Atto prot. n. QN/29441 del 13.02.2020 - conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90, ed approvazione del progetto esecutivo dell'intervento;
- Pareri resi nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- Validazione del progetto esecutivo

c) **Atti di gara** composti dai seguenti documenti:

- Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Schema di domanda di partecipazione;
- DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- Schema di offerta economica;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di Contratto;

La suddetta documentazione è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla piattaforma regionale “STELLA”, al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp>.

### 3.2 CHIARIMENTI

Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati, fino a **7 (sette)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui al successivo punto 16, mediante la piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma – raggiungibili al seguente link:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **4 (giorni)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la **pubblicazione** in forma anonima all'indirizzo internet <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi> nella sezione di dettaglio dedicata alla presente procedura, sotto l'argomento “Chiarimenti”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

### 3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

I concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs 36/2023. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all'indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. f) del D.lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### 4 OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori denominati **“Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto”**, di cui al progetto esecutivo.

All'intervento sono attribuiti i seguenti codici:

- CUP (Codice Unico di Progetto): B63E18000060003
- CPV: 45233280-5 - Costruzione di barriere di protezione.

L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad **€ 418.231,13, di cui € 392.595,70 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 136.317,95 non soggetti a ribasso) ed € 25.635,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**, oltre IVA, stimati facendo riferimento alla Tariffa dei prezzi edizione Aprile 2023 approvata con la delibera 14/04/2023, n. 101.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

| Descrizione Cat.                      | all. A DPR<br>n.207/2010 art.<br>2 D.M. 248/201<br>6 | Classifica ex<br>art.61 DPR n.<br>207/2010 | Qual.ne<br>obbligatoria | Importo €           | %      | Indicazioni speciali ai fini della gara |                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                                       |                                                      |                                            |                         |                     |        | Prevalente/<br>Secondaria               | Subappalto            |
| <i>Opere Strutturali<br/>Speciali</i> | <b>OS21</b>                                          | <b>II</b>                                  | SI                      | <b>€ 418.231,13</b> | 100,00 | P                                       | SI nei limiti del 50% |

|               |                     |        |  |  |
|---------------|---------------------|--------|--|--|
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 418.231,13</b> | 100,00 |  |  |
|---------------|---------------------|--------|--|--|

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesta la categoria **OS21, classifica II** o superiore, in conformità al disposto normativo di cui al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 secondo il quale **“la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”**.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, è fatto **divieto affidare a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni**, inoltre **non può essere affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relativa alla categoria prevalente**.

**Relativamente alla categoria prevalente OS21 l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo di tale categoria.**

L'appalto non è suddiviso in lotti poiché il frazionamento non è possibile sul piano tecnico, in quanto trattasi di opera unitaria e l'articolazione dell'appalto in più lotti non garantisce che ogni singola frazione abbia gestione ottimale della risoluzione delle interferenze in fase di esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo dei lavori è da intendersi a **misura** e l'importo contrattuale, così come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavori effettivamente eseguite, fermo restando quanto disposto dall'art. 120, comma 2, del Dlgs 36/2023 e dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art.60 comma 2 del D.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi dell'articolo 60, comma 4-quater del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, durante l'esecuzione dei lavori è possibile la modifica del contratto come indicato nel comma 1 dello stesso articolo. Nei casi di cui al comma 1 lettere b) e c) il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. **Ai sensi del citato articolo, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.** In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

All'Aggiudicatario verrà corrisposta ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Dlgs 36/2023 un'anticipazione del prezzo del 20% sul valore del contratto di appalto, anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

## **5 DURATA DELLA PRESTAZIONE**

Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni **120** (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**Si precisa che i lavori comunque non potranno iniziare prima dell'01/10 (fine stagione balneare) e dovranno comunque concludersi entro e non oltre il 30/04 (inizio della stagione balneare).**

In applicazione dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs 36/2023, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza successivamente all'aggiudicazione, ai fini della pubblica incolumità.

Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del Contratto d'Appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

## **6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo quanto disposto dall'art. 65, del D.lgs 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.lgs 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.Lgs 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici ammessi alla presente procedura sono quelli indicati dall'articolo 65 del Codice dei contratti.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.lgs. 36/2023, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante **accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:**

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnico finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2 lettere b), c), e d) e 66 comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i **consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d)**:

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Pertanto, quando il consorzio intenda eseguire le prestazioni con la propria struttura, il criterio del cumulo ne garantisce automaticamente la qualificazione (poiché i requisiti eventualmente posseduti in proprio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate);

Allorché intenda designare una consorziata per l'esecuzione, questa deve essere qualificata secondo i principi ordinari, ossia, anche mediante ricorso al comune **avvalimento**:

c1) a carico dello stesso consorzio, ma solo per i requisiti maturati da quest'ultimo in proprio e senza automatismi, cioè sempre in base ad un apposito contratto;

c2) a carico di altre imprese consorziate, ma solo ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 104;

c3) a carico di altri operatori economici, secondo la disciplina comune.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) c) e d) e 66 comma 1 lett. g) , i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.Lgs 36/2023, lettere b), c) e d) e 66 comma 1, lettera g), che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, **sono obbligati ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.**

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

**La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo** se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. **E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.**

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

## 6.1 SOGGETTI INVITATI ALLA GARA

Sono invitati alla gara **n. 5 Operatori Economici**, qualificati per le categorie d'opera riferibili all'intervento, fra i soggetti qualificati, iscritti all'albo per i lavori della Regione Lazio, ed individuati mediante sorteggio effettuato a mezzo della piattaforma STELLA.

## 7 REQUISITI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Gli Operatori Economici dovranno esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell'apposita dichiarazione unica sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0)**, in conformità alla deliberazione ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del D.lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

Si ricorda che "i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità" (cfr. *Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 8 del 20 luglio 2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018*).

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, **decorso trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione**, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. dell'art. 99. Resta fermo l'obbligo di

concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, **la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto**, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

## 7.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

**Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.** La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo **sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.**

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo **sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.**

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale gli operatori economici compileranno il DGUE.

In caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici

devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

- **Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:**
  - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.lgs. 36/2023;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
- **Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.lgs. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

### **7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Il concorrente deve essere iscritto, **a pena di esclusione, nel Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione al Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite FVOE 2.0.

Nel caso di Società Cooperative, oltre all'iscrizione nel Registro delle Imprese, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive recante "Istituzione dell'Albo delle Società Cooperative".

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del D.lgs. 36/2023, dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE**

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.lgs.36/2023, sono inammissibili e saranno escluse le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023 è dimostrato con l'attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori.

L'operatore economico partecipante alla presente procedura di appalto ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti; la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nello specifico è richiesta l'attestazione nelle categorie di lavori **OS21 classe II o superiore**.

Si precisa che:

- La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno **90** giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.
- Gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore l'effettuazione della verifica in data non antecedente a **90** giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.  
Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno **90** giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (*cf.*, ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014).
- I Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, al competente Ente certificatore l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (*cf.* Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

#### 7.4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/23, attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Pertanto, tutti i soggetti che parteciperanno alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per quanto non disponibile sulla piattaforma FVOE la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, mediante specifiche richieste agli Enti Certificatori.

L'accesso al fascicolo dell'operatore economico avviene automaticamente, senza necessità di autorizzazione da parte dell'Operatore: il fascicolo verrà creato immediatamente a seguito della richiesta della Stazione Appaltante di renderlo disponibile.

Per ogni utile informazione è possibile consultare il sito dell'ANAC all'indirizzo seguente:

<https://www.anticorruzione.it/-/al-via-il-fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico%20operativo-dal-25-ottobre-obbligatorio-da-met%C3%A0-novembre>

#### 8 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.lgs.36/2023.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo **65, comma 2, lettera b) c) e d) del D.lgs.36/2023 e 66, comma 1, lett. g)** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, ne è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3/2025, ha ribadito la legittimità della partecipazione contemporanea alla stessa gara di un consorzio stabile e di una **consorziata non esecutrice**, escludendo che tale circostanza, da sola, costituisca prova di un unico centro decisionale o di un conflitto di interessi.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del D.lgs.36/2023 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs.36/2023, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D.lgs.36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D.lgs.36/2023 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese associate.**

**In caso di partecipazione di un consorzio, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti tanto dal Consorzio, quanto dalle consorziate esecutrici designate.**

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs 36/2023 del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

**Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera del D.lgs.36/2023, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto**, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 che devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Mentre ai sensi dell'articolo 67 del comma 3 le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura sono posseduti dalla consorziata esecutrice.

## **9 AVVALIMENTO**

Con riferimento alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal comma 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al comma 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

**Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto **sia stato stipulato prima** del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.lgs. 36/2023.

**L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.** La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

**L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.**

Il concorrente, pertanto, per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA i seguenti documenti:

1. DGUE a firma dell'ausiliaria, redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c del Dlgs 36/2023, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. Attestazione SOA dell'Impresa ausiliaria;

## 10 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidatario del contratto esegue in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto stesso. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma 1, lett. d), il contratto **non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti** e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Pertanto, **stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella** categoria prevalente, relativamente alla categoria OS21 l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo di tale categoria.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 il contratto di subappalto deve essere stipulato, nella misura **non inferiore del 20%** delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

**Il concorrente, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del D.lgs. 36/2023, deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare**, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ad altra impresa qualificata nella relativa categoria e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di ordine generale. **Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato.**

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del dlgs 36/23, **è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2 – bis, che si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del D.lgs 36/23.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un diverso contratto ma che garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

Salvi i casi, di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'appaltatore, in

questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si precisa, ai sensi dell'art. 105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016, che le lavorazioni ricadenti nella categoria OS21 pur subappaltabile, **non può formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di garantire il pieno controllo della qualità esecutiva.**

Per qualsiasi ulteriore definizione delle modalità di svolgimento del subappalto si fa riferimento all'art.119 del D.lgs. 36/23.

## 11 SOPRALLUOGO

**Non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio**, considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta.

## 12 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 53 comma 1, del D.lgs. 36/2023 in quanto non vi sono particolari esigenze.

## 12bis PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, per il presente appalto si indica che contratto collettivo applicato è il **CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini (codice alfanumerico F012)**. L'operatore economico può indicare nell'offerta un differente contratto collettivo purché garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del Dlgs 36/23, ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Ai sensi dell'art. 102 D.lgs. 36/2023, e tenuto conto della specificità della tipologia dei lavori l'aggiudicatario è tenuto a garantire:

- l'applicazione per tutta la durata dell'appalto del contratto collettivo nazionale territoriale di settore come sopra descritto a pena di esclusione.

### 13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **33,00** secondo le modalità di cui alla

Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'importo dovuto dall'operatore economico per partecipare alla presente procedura può essere pagato per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), effettuando il pagamento mediante il servizio "Portale dei pagamenti dell'ANAC".

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il versamento è effettuato dall'impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lett. b) e c) e d), del D.lgs36/2023 il versamento è effettuato dal Consorzio stesso.

**Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta, il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.**

### 14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

**Il concorrente dovrà presentare la propria OFFERTA** (documentazione amministrativa e offerta economica) **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno \_\_/\_\_/2025** a pena di irricevibilità. L'offerta e tutta la documentazione amministrativa devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta dovrà essere collocata esclusivamente sulla piattaforma STELLA; di conseguenza non saranno considerate valide le offerte presentate attraverso diverse modalità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Il tempo della piattaforma telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui all'allegato 1 del D.M. 30 novembre 1993, n. 591 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

**L'offerta vincolerà il concorrente**, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, **per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa**. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, **la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti**, ai sensi dell'articolo citato, **di confermare la validità dell'offerta** sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può pertanto sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'Operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna altra offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

**Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.** Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera di Invito. Non sono accettate offerte alternative.

Le **offerte tardive saranno escluse** in quanto irregolari, ai sensi dell'art.33, comma 8 del Dlgs 36/2023.

Per la presentazione dell'offerta attraverso il sistema STELLA il concorrente dovrà seguire le spiegazioni indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, ed in particolare quanto riportato nel manuale "Modalità di Compilazione dell'Offerta" disponibile al -seguito indirizzo:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nei manuali, compiendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nei manuali stessi.

La presentazione dell'offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere al caricamento della documentazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.**

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

I concorrenti, sia aventi sede legale in Italia sia con sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea, dovranno redigere le **dichiarazioni sostitutive** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dei citati artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica, **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. Tali documenti devono essere redatti preferibilmente sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione di ciascun invitato, unitamente alla Lettera di Invito e alla progettazione esecutiva.

Ai fini delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali, di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
- comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101, del D.lgs 36/2023.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB (megabyte) per singolo file; inoltre, non è possibile allegare file con un nome la cui lunghezza è superiore a 100 caratteri.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

## 15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 13 della presente lettera d'invito;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente **un termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 16 CONTENUTO DELLA BUSTA «A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»

Nella busta «A - Documentazione Amministrativa» devono essere contenuti:

1. **domanda di partecipazione;**
2. **DGUE;**
3. **Eventuale procura**, copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
4. **Copia dell'attestazione SOA**, qualora non già presente nel FVOE 2.0;
5. **Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara**, in favore dell'ANAC
6. **Documentazione in caso di Avvalimento di cui al punto 9**, che qui si riassume: per ciascuna ausiliaria andranno allegati sulla piattaforma stella: Dichiarazione di avvalimento; contratto di avvalimento; DGUE a firma dell'ausiliaria; attestazione SOA dell'ausiliaria; PASSOE dell'ausiliaria;
7. **Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 8;**

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nei manuali operativi per l'utilizzo della piattaforma di cui al punto 2 della presente Lettera di Invito.

### 17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, che contiene tutte le informazioni necessarie e le dichiarazioni.

Come reso noto dall'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, trattandosi di procedura negoziata gestita interamente per via telematica, la Domanda di Partecipazione alla presente gara non è soggetta a imposta di bollo. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/23,

sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del d.lgs. 36/23, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti di cui al punto precedente;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza di altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico;

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/23, il concorrente dichiara:

- Le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/23 commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
- Gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'art. 407 – bis, comma 1 del codice di procedura penale, e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art.98 comma 3 lettera h del D.lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- Gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, del D.lgs. 36/23 emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
- Tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, del D.lgs. 36/23 commessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
- I provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Centrale di Committenza la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.lgs 36/23 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Centrale di Committenza ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda il concorrente dichiara:

- la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE);
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F. comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d.lgs. 36/23 ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati;
- in caso di consorzio di cooperative, consorzi imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.65, c.2 lettera b), c), d) del D.Lgs 63/23, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliario di altro concorrente) Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di applicare il CNLL indicato dalla stazione appaltante o altro CNLL equivalente, con il relativo codice alfanumerico unico di cui all'allegato I.01 del Codice;
- di garantire, secondo quanto indicato all'art. 57, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- Dichiarare il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- Dichiarare di aver assolto gli obblighi di cui alla Legge 68/99;
- Dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e nel Piano Triennale di Prevenzione e corruzione e della trasparenza adottato ai sensi della legge 190/12;
- per gli operatori non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina degli articoli 17, comma 2 e 53 comma 3 del DPR 633/72 e di comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA ecc.
- di aver preso atto e di accettare il trattamento dei dati personali;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante - capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del d.lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente e presentata:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui
- all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'aggregazione di rete;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'Operatore Economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'aggregazione di rete.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri conferiti al procuratore.

Il concorrente allega sulla piattaforma STELLA:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **17.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS N.14/2019**

Il concorrente dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art.95, c. 4 e 5 del D.Lgs 14/19.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.2, c.1, lett. o) del D.Lgs citato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 17.2bis DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, pertanto, per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA i seguenti documenti:

1. DGUE a firma dell'ausiliaria, redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c del Dlgs 36/2023, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. Attestazione SOA dell'Impresa ausiliaria;

### 17.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE aggiornato da AGID con le linee guida del MIT, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla piattaforma STELLA, secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE presente sulla piattaforma STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa". **Si raccomanda diprestare la massima attenzione nella sua compilazione.**

- **Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice**

Parte precompilata.

- **Parte II - Informazioni sull'Operatore Economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della **Sezione C**.

Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente **per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare** sulla piattaforma STELLA:

1. il DGUE, redatto compilando il modello presente su STELLA, a firma dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI.

2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell'appalto;
3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del D.lgs 36/2023 e si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, come meglio sopra specificato;
4. Attestazione SOA dell'ausiliaria;
5. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 9.
6. contratto di avvalimento.

- In caso di ricorso al **subappalto**, si richiede la compilazione della **Sezione D**.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

#### • **Parte III - Motivi di esclusione**

Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A, B, C e D.

#### • **Parte IV - Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti nel punto 7 "Condizioni di Partecipazione" della presente Lettera di Invito, compilando le Sezioni A, B, C e D per le relative parti di competenza.

#### • **Parte VI - Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni eventualmente richieste, mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è sottoscritto**, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice, dall'ausiliaria, nei modi descritti in precedenza.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui

all'art. 95, commi 1 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, e siano state **adottate misure di self-cleaning**, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse **variazioni in corso di gara** rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 94, comma 3 del Dlgs 36/2023 o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94 e seguenti.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 94, comma 3, e le operazioni societarie.

#### 17.4 FVOE 2.0

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, attraverso il FVOE sono i seguenti:

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del FVOE.

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico- organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la banca Dati Anac e resi disponibili attraverso il Sistema includono: documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti; documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità; c) documenti forniti dagli Operatori economici.

La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico finanziario, in prima applicazione, includono: fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate; dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, include: le Attestazioni SOA; i Certificati Esecuzione Lavori (CEL); le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti.

### **17.5 CONTRIBUTO ANAC**

L'impresa offerente dovrà provvedere al versamento del contributo di € **33,00** dovuto ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'A.N.AC. n. 598 del 30 dicembre 2024, entro la data di scadenza delle offerte prevista dalla presente Lettera Invito.

Per eseguire il pagamento del contributo è necessario attenersi alle istruzioni operative del nuovo servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), sul sito dell'A.N.AC.:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il concorrente dovrà inserire nella "Busta documentazione amministrativa" la scansione della "ricevuta di pagamento" del contributo rilasciata a conclusione del processo di pagamento.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

**L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.**

### **17.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

17.6.1 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

17.6.2 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

17.6.3 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

17.6.4 dichiarazione in cui si indica le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

17.6.5 dichiarazione rese da ciascun concorrente attestante:

- a. l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di rete:**

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- 17.6.6 copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 17.6.7 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- 17.6.8 dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- 17.6.9 copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- 17.6.10 dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale

mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati;

- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
  - di raggruppamenti temporanei;
  - le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete. Nei casi, di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli Operatori Economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

## 18 CONTENUTO DELLA BUSTA «B - OFFERTA ECONOMICA»

L'Operatore economico inserisce la documentazione economica nella piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa piattaforma.

La busta «B - Offerta Economica» contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica (predisposta preferibilmente secondo il modello *Offerta Economica* allegato alla presente Lettera di Invito), comprendente i seguenti elementi:

**a) ribasso unico espresso in percentuale** da applicarsi all'importo a base di gara pari a € **392.595,70**

che comprende i costi della manodopera;

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023:

- i costi della manodopera predeterminati dalla Amministrazione pari a € **136.317,95 non sono ribassabili**;
- gli oneri di sicurezza, pari a € **25.635,43 non sono ribassabili**;

**L'importo contrattuale** è determinato applicando il ribasso offerto sull'intero importo pari a € 392.595,70 comprensivo anche dei costi della manodopera, oltre oneri della sicurezza non ribassabili ed IVA (cfr. Delibera ANAC 10 aprile 2024, n. 174, Sentenze del Consiglio di Stato Sezione V n. 05712/2025 del 2/07/2025 e Consiglio di Stato, sez. V, nn. 3611, 29 aprile 2025);

**ATTENZIONE:** Resta la possibilità per l'operatore economico di ribassare anche i costi della manodopera e di dimostrare che il ribasso dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice si indica che contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini (codice alfanumerico F012).

- b) indicazione **pena l'esclusione**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, dei propri **oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) indicazione, **pena l'esclusione**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 c. 9 e art. 110 c.5 del D. Lgs. 36/2023, dei propri **costi della manodopera**.

**Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera minore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia** ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà comunque alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali. La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà comunque alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali, in conformità all'allegato I.01.

**Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali.** Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere.

In caso di difformità tra i valori indicati dall'Operatore Economico nella "Busta B - Offerta Economica" con quelli risultanti nella "Stringa di Riepilogo" generata dalla piattaforma STELLA, prevarranno i valori indicati dall'Operatore Economico nella "Busta B – Offerta economica". Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel qual caso allegare copia della procura).

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento;
- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria;
- nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro dal legale rappresentante del Consorzio.

**La mancata sottoscrizione** (o la mancata presentazione secondo le modalità stabilite dal sistema STELLA) dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, **nonché la mancata sottoscrizione** da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete **è**

**causa di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.**

L'offerta è vincolante per l'operatore economico concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.lgs. 36/2023. Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni di qualsiasi tipo verranno escluse dall'appalto.

## **19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. 36/23, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante, - dato atto che il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023 - **procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** individuata ai sensi dell'Art. 54 e dell'All. II.2 METODO A del Codice dei Contratti, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque .

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con sorteggio secondo quanto disposto dall'All. II.2 METODO A del D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque la Stazione Appaltante può valutare la congruità dell'offerta che, anche in base agli elementi specifici del costo della manodopera e dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, appaiano anormalmente basse.

In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti. Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara.

Ai sensi dell'art. 124, comma 2 in caso di scorrimento della graduatoria il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

## **20 APERTURA BUSTA «A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»**

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il **giorno \_\_/\_\_/2025 alle ore \_\_:\_\_.**

La presente Lettera di Invito vale, quindi, anche come convocazione a detta seduta, che sarà espletata attraverso la piattaforma STELLA e alla quale gli Operatori Economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità descritte nell'apposito manuale denominato "*Sedute Virtuali*" disponibile sulla piattaforma, nella sezione dedicata ai manuali operativi per gli Operatori Economici di cui al link: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzione “Avvisi” disponibile sulla piattaforma STELLA. Parimenti, le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sulla piattaforma nella sezione dedicata alla presente procedura.

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate su STELLA e successivamente procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
- b) verificare la conformità a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito della documentazione amministrativa contenuta nelle buste «**A - Documentazione Amministrativa**»;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **21 APERTURA DELLA BUSTA «B - OFFERTA ECONOMICA»**

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà all’apertura delle buste «**B - Offerta Economica**», presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura del **ribasso percentuale** offerto e del corrispondente importo complessivo risultante, nonché delle dichiarazioni relative agli **oneri aziendali** riguardanti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ai **costi della manodopera**.

Si ribadisce che la Stazione Appaltante, come stabilito al punto 18, prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando solo 2 cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.

In caso di offerte uguali si procederà dapprima all’esperimento del tentativo di miglioramento delle offerte, di cui al comma 1 dell’art. 77 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successivamente al sorteggio.

## **22 VERIFICA DELL’ ANOMALIA DELLE OFFERTE**

L’aggiudicazione è disposta ai sensi dell’art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in base al quale il RUP qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque **procede all’esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il metodo di calcolo A, scelto tra quelli indicati nell’Allegato II.2 del Codice.

Il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia è quello prodotto dalla piattaforma STELLA.

La Stazione appaltante in ogni caso valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Dlgs 36/23, appaia anormalmente bassa rispetto alla soglia di anomalia.

Nel caso di attivazione del procedimento di valutazione della congruità, tenuto conto delle tempistiche stringenti del PNRR il concorrente potrà se necessario, essere ammesso solo una volta ad integrare i giustificativi già prodotti, entro un termine non superiore a 15 giorni. Per ulteriori elementi si fa riferimento all'art. 110 del Dlgs 36/23.

Nel caso di un'offerta che preveda i costi della manodopera inferiori a quelli indicati in sede di gara, il RUP procederà alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà comunque alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali, in conformità all'allegato

I.01.

## **23 EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. Qualora nessuna offerta risulti congrua o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.108 c. 10 del D.Lgs 36/2023.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. dell'art. 99. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

L'aggiudicazione è disposta dalla SA all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace (art.17, c.5 del D.Lgs 36/23). In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione dell'OE e alla segnalazione all'ANAC.

L'aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/23, quando saranno accertati in capo all'aggiudicatario tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito.

Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co 2 dell'art. 213 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera d'invito.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ugualmente all'aggiudicazione nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

## **24 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art.53 c. 4 del D.Lgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Tale richiesta è motivata tenuto conto della tipologia dei lavori e della loro finalità di mitigazione del rischio idrogeologico. La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 106 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

Ai sensi del citato art.117 c.10, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione (C.A.R.) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può far constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

## **25 STIPULA DEL CONTRATTO**

Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione, nel rispetto dei termini di legge, si procederà alla stipulazione del contratto con nelle forme e nei termini di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Dlgs 36/23.

Alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- polizza di cui all'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto disciplinato dal
- capitolato speciale d'appalto.
- documentazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- comunicazione del domicilio digitale;
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Il contratto è stipulato trascorsi 30 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Qualora l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 65 e 68 del D.Lgs. 36/2023, prima della stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva ogni controllo per verificare la veridicità e la sussistenza delle situazioni costituenti requisiti di partecipazione di cui all'art. 47 del citato DL 77/2021, dichiarate dall'aggiudicatario. La Stazione Appaltante nei casi di cui all'art.124 del D.Lgs 36/23 interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori alle stesse condizioni proposte dall'operatore economico.

## **26 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transizione del codice identificativo di gara CIG e del codice CUP.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **27 PRINCIPI E DOVERI DI CONDOTTA**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel «Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici», adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 21 gennaio 2014 e nel «Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio per il periodo 2022/2024», adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 143 del 29 marzo 2022.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei menzionati documenti, pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

## **28 PRESCRIZIONI GENERALI**

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera d'invito e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera d'invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

La stazione appaltante ritiene di non applicare alla presente procedura clausole di premialità in quanto sarebbero in contrasto con la necessità di assicurare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 124 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

## **29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 213, del D. Lgs. n. 36/2023, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

## **30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", noto come GDPR (General Data Protection Regulation), e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di Invito. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito

di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

#### **a) Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire all'Amministrazione aggiudicatrice il consenso al trattamento dei dati richiesti determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara.

#### **b) Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle “dichiarazioni integrative”, nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella Lettera di Invito, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

#### **c) Dati sensibili e giudiziari**

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso anche al trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679.

I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679 (vedi art. 22, comma 2, del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

#### **d) Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

#### **e) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati:

- a soggetti, anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- a soggetti, anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e dalla Legge della Regione Lazio n. 40/2009;

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si rende obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

**f) Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

**g) Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore della Piattaforma telematica di e-procurement "STELLA - Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio".

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore della Piattaforma e dell'Amministrazione, assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

**h) - Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Geol. Raimondo Francesco Godano

## DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**Oggetto: Procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto".**

**CUP: B63E18000060003**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ (legale rappresentante, amministratore unico, titolare, ecc.) dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ e sede operativa a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

**In nome e per conto di:**

☐ **Impresa Singola:**

- ☐ Impresa individuale, anche artigiani      ☐ Società per Azioni  
☐ Società a Responsabilità Limitata  
☐ Società in Accomandita Semplice      ☐ Società Cooperativa  
☐ Altro: \_\_\_\_\_

☐ **Consorzio**

- ☐ Ordinario    ☐ Stabile    ☐ Società Cooperative di Produzione e Lavoro

- ☐ Imprese Artigiane

- concorrendo, nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023) per i seguenti consorziati:

| n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
|----|---------------|----------------|-------------|------------------------------|
|    |               |                |             |                              |
|    |               |                |             |                              |
|    |               |                |             |                              |

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili, art. 65, comma 2, lettera d), di cui all'articolo 2615-ter del codice civile già costituito per i seguenti consorziati:

| n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
|----|---------------|----------------|-------------|------------------------------|
|    |               |                |             |                              |
|    |               |                |             |                              |
|    |               |                |             |                              |

- concorrendo, nel caso di consorzi ordinari, art. 65, comma 2, lettera f) di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituendo per i seguenti consorziati:

| n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
|----|---------------|----------------|-------------|------------------------------|
|    |               |                |             |                              |
|    |               |                |             |                              |
|    |               |                |             |                              |

☐ **Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete**

☐ **costituito**, concorrendo con la seguente composizione:

| Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Mandataria o Mandante |
|---------------|----------------|-------------|-----------------------------|
|               |                |             |                             |
|               |                |             |                             |
|               |                |             |                             |

☐ **costituendo**, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:

| Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capogruppo con potere di rappresentanza o Mandante |
|---------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|               |                |             |                                                          |
|               |                |             |                                                          |
|               |                |             |                                                          |

☐ **GEIE**

☐ con la seguente composizione:

| Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
|---------------|----------------|-------------|------------------------------|
|               |                |             |                              |
|               |                |             |                              |
|               |                |             |                              |

## CHIEDE

di partecipare alla **Procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto”.**

Seguendo quanto stabilito al paragrafo 17.1 della Lettera di Invito e avvalendosi del disposto di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, al fine di partecipare alla procedura in oggetto:

## DICHARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle richiamate sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione

mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Decreto;

- 3) che i soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 nei confronti dei quali può operare l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti: **(obbligatoria la compilazione in tutti i casi)**

| N. | Cognome, Nome, luogo e data di nascita | Codice Fiscale | Qualifica | Residenza |
|----|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|    |                                        |                |           |           |
|    |                                        |                |           |           |
|    |                                        |                |           |           |

In caso di avvalimento si chiede di specificare i soggetti da sottoporre a verifica dell'impresa ausiliaria.

- 4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;
- 5) ☐ **soltanto nel caso di socio persona giuridica:** che non ricorre l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 94 del D.lgs 36/23, ossia la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva non sono stati emessi nei confronti degli amministratori del socio persona giuridica;
- 6) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 sotto elencati:
- di essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - di non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
  - di essere sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, (fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. **L'esclusione non opera** se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali);
  - per l'operatore economico iscritto nel casellario ANAC, di aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico ANAC);
  - per l'operatore economico iscritto nel casellario ANAC, di aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- 7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del Dlgs 36/23. (Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni,

oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.)

**Si precisa che:** l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

### IL CONCORRENTE DICHIARA INOLTRE:

- 8) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione non automatica, di cui all'art. 95, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 sotto elencati:
- a) **di non aver commesso** gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. (la condotta rileva per tre anni dalla commissione del fatto ai sensi dell'art. 95, comma 10, lett. a);
  - b) che la partecipazione **non determina** una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
  - c) **che non sussiste** una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - d) **che non sussistono** rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; (la condotta per le lettere b), c) e d) rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce ai sensi dell'art. 95, comma 10, lett. b)
  - e) **di non aver commesso** un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. (per la condotta vedere art. 95, comma 10, lett. c)
- 9) **di non aver commesso** violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del Dlgs 36/23. (La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.)
- 10) ☐ **di non incorrere** in una delle situazioni costituenti cause di esclusione non automatica, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. n. 36/2023;

*oppure,*

- ☐ **di incorrere** con riguardo alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 36/2023, segnala le fattispecie e fornisce informazioni dettagliate, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e di quanto previsto nell'allegato II.10 al Codice **(N.B. L'O.E.**

*dovrà esporre le fattispecie, fornire le informazioni dettagliate sulle circostanze segnalate, indicare le eventuali misure adottate per rimuovere le conseguenze delle violazioni);*

---



---



---

(eventuale, nel caso in cui vi siano cause di esclusione), ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, dichiara altresì che le cause di esclusione non automatica sopra segnalate:

- ☐ si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e, pertanto, sono state adottate le seguenti misure di self-cleaning:
- 
- 
- 

**e inserisce nel FVOE la documentazione a comprova;  
oppure,**

- ☐ si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ma si è trovato nell'impossibilità di adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni:
- 
- 
- 

**e inserisce nel FVOE la documentazione a comprova.**

**Dichiara, altresì, di impegnarsi** ad adottare le misure previste al comma 6 dell'art. 96 del Codice ed a fornire prova alla Stazione Appaltante dell'avvenuta adozione;

*(N.B. La disposizione dell'art. 96, comma 3 cit. - per la quale l'esclusione non è disposta se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 e l'O.E. ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del medesimo articolo - **non si applica per le cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95, comma 2 del Codice**)*

Per la disciplina dell'esclusione si applica l'art. 96 del dlgs 36/2023. **L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante** la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

- 11) ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso che uno dei partecipanti del raggruppamento sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione indicare il soggetto interessato (eventuale solo per i partecipanti ai raggruppamenti);
- 12) ai fini di rilevare un illecito professionale grave l'operatore economico dichiara:
- di non aver subito** una sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
  - che non ha** tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

- c. **di non aver causato** significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d. **di non aver commesso** grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e. **di non aver** violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f. **di non aver** omesso denuncia all'autorità giudiziaria in qualità di persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g. **che nei suoi confronti non è stata** contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h. **che nei suoi confronti non è stata** contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
  - abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
  - bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
  - i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
  - i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La stazione appaltante applicherà quanto prescritto all'art. 98 del Dlgs 36/23, e in caso di esclusione il provvedimento sarà motivato in relazione a tutte le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 98 del Dlgs 36/23.

- DICHIARA, ai sensi del comma 14 dell'art. 96 del D.Lgs 36/2023, di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni in ordine alla sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, ove non menzionati nel fascicolo virtuale, potendo l'omissione o la non veridicità dell'informazione, rilevare ai fini della valutazione della gravità, secondo quanto previsto dall'art. 98 comma 4 del D.Lgs 36/2023;

- in applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che il numero dei dipendenti è pari a:
  - ☐ che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme, di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
  - ☐ che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
  - ☐ che l'impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. (indicare esplicitamente l'ufficio e la provincia ove ha sede l'impresa, dal quale risulti l'ottemperanza alle norme della citata Legge): \_\_\_\_\_;

**DICHIARA inoltre (per tutte le imprese):**

**13) in relazione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001, art 53, comma 16-ter "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi":**

☐ **di non aver conferito incarichi professionali** o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

☐ **di aver conferito incarichi professionali** o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione **da meno di tre anni** i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

☐ **dichiara di aver conferito incarichi professionali** o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, **dopo tre anni** da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

**14) in relazione alle disposizioni contenute dall'art. 94, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023:**

☐ **di non essere stati destinatari di sanzione interdittiva** di cui all'art.9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 94, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023

**o in alternativa,**

☐ **di essere stati destinatari di sanzione interdittiva** di cui all'art.9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 94, comma 5, lettera a) del D.Lgs.n. 36/2023 (in tale caso occorre indicare gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo)

**15) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale di cui al punto 7.3 della Lettera di Invito e, in particolare, di essere in possesso della **qualificazione** per la categoria richiesta,ossia **OS21, classifica II o superiore**. Si allega copia della relativa attestazione SOA se non presente nel FVOE;**

16) *in caso di ricorso al subappalto:*

☐ che intende ricorrere al **subappalto**, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, per la categoria prevalente di lavori OS21 fermo restando il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione degli stessi e stabilendo che l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo della relativa categoria;

che a tale scopo vengono specificati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo:

(N.B.: La mancata dichiarazione comporterà necessariamente il diniego di autorizzazione al subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023; Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi la dichiarazione, di cui al presente punto deve essere rilasciata dalla sola ditta capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio.)

- 17) di ricorrere all'istituto dell'**avvalimento**, di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 per le seguenti categorie di lavori: \_\_\_\_\_ indicando quale ausiliaria l'Impresa, C.F. \_\_\_\_\_ di cui allega copia della relativa attestazione SOA in corso di validità;
- 18) di essere a conoscenza che “i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione ad una procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (cfr. *Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 8 del 20.7.2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018*).
- 19) *(in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi)* che i componenti che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'appalto sono i seguenti;

| Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Mandataria o Mandante | Categoria di lavori | Percentuale di esecuzione |
|---------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
|               |                |             |                             |                     |                           |
|               |                |             |                             |                     |                           |
|               |                |             |                             |                     |                           |

20) *(in caso di costituendi raggruppamenti temporanei):*

☐ che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a \_\_\_\_\_

*(nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023):* che, in caso di aggiudicazione, il Consorzio concorrerà per i seguenti consorziati:

| n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale |
|----|---------------|----------------|-------------|
|    |               |                |             |
|    |               |                |             |
|    |               |                |             |
|    |               |                |             |

*N.B Solo per il caso di Consorzio stabile, qualora non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.*

☐ che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dalla lettera di invito ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato **(compilare solo se di interesse)**

| Denominazione | Codice Fiscale | Categoria di lavori | Percentuale della categoria di lavori |
|---------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
|               |                |                     |                                       |
|               |                |                     |                                       |
|               |                |                     |                                       |

*(N. B. In tal caso ciascuna consorziata, esecutrice e non deve presentare un proprio DGUE)*

☐ dichiara di non partecipare alla presente procedura contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

oppure

☐ dichiara, ai sensi nell'art. 68 comma 14, del D.lgs 36/23 di partecipare in più di una forma \_\_\_\_\_ (indicare quali) e **inserisce nel FVOE 2.0** idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, come da documentazione che si allega;

- 21) di essere a conoscenza di quanto indicato nell'art. 68, comma 14, del D.lgs 36/23, che vieta al concorrente di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; di essere, altresì, a conoscenza che al consorziato designato quale impresa esecutrice è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara e che, in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- 22) *(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale):*  
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di .....(inserire riferimenti, autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato \_\_\_\_\_, a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis. Dichiara, altresì, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 23) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del d.lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile, come previsto dall'art. 95 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023;
- 24) di essere disponibile alla consegna anticipata dei lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipulazione del contratto
- 25) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, oppure, che ricorrendo l'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale e di fallimento in

esercizio provvisorio, di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per poter partecipare alla procedura di gara da parte del Giudice delegato, allegando all'uopo la documentazione prevista ai sensi dall'art. 124 comma 4 del d.lgs. 36/2023;

- 26) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico (*cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16*);
- 27) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non avere occultato tali informazioni;
- 28) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui al paragrafo 7.3 della Lettera di Invito ed in particolare di essere in possesso della qualificazione per la categoria di lavori **OG3, classifica IV o superiore**;
- 29) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di \_\_\_\_\_ Matricola n. \_\_\_\_\_;

INAL: sede di \_\_\_\_\_ Matricola n. \_\_\_\_\_;

CASSA EDILE: di \_\_\_\_\_ Matricola n. \_\_\_\_\_ e di  
essere in regola con i relativi contributi;

- 30) che l'impresa è iscritta:

☐ (*per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia*)

nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_;

☐ (*per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia*)

nel Registro Professionale o Commerciale \_\_\_\_\_ dello Stato di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ per la seguente attività

(NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto):

Codice attività (obbligatorio): \_\_\_\_\_;

Numero di iscrizione: \_\_\_\_\_;

Data di iscrizione: \_\_\_\_\_;

Durata dell'impresa/data termine: \_\_\_\_\_;

Forma giuridica \_\_\_\_\_.

- 31) che la sede dell'Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è: Agenzia delle Entrate di \_\_ \_\_  
Direzione Provinciale di \_\_\_\_\_ Ufficio Territoriale di: \_\_\_\_\_;

- 32) che l'indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 è il seguente:

\_\_\_\_\_;

- 33) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al Settore CCNL Edile in vigore per tutta la sua durata;

oppure:

34) di applicare un differente contratto collettivo seguente:

\_\_\_\_\_, che garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto al contratto collettivo nazionale e territoriale del Settore CCNL Edile, per tutta la sua durata;

35) di impegnarsi a (nei limiti della libertà di impresa e di organizzazione):

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

36) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella Lettera di Invito e nella documentazione di gara presente sulla piattaforma telematica S.TEL.LA, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nelle premesse della Lettera di Invito, ritenendo le misure attuate dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla presente procedura di gara;

37) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, in particolare le condizioni di particolare difficoltà derivanti dal raggiungimento dell'isola di Ventotene, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sia sulla determinazione dell'offerta, ed in particolare del prezzo, sia sull'effettuazione dei lavori;

38) di essere a conoscenza che i prezzi da computo metrico sono stati incrementati, proprio per il disagio dovuto al raggiungimento dei luoghi, del 25% e che pertanto l'offerta presentata terrà conto di tale circostanza senza nulla poter pretendere in fase di realizzazione delle opere;

39) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e tenuto conto, in particolare, che l'intervento verrà svolto sull'isola di Ventotene con conseguente difficoltà di reperimento di mezzi e uomini;

40) di aver preso piena visione di tutte le prescrizioni limitative o mitigative e condizionalità derivanti dalle autorizzazioni, pareri, nulla osta espressi dagli enti nella conferenza dei servizi e di averne tenuto conto sotto il profilo organizzativo dell'impresa ed economico;

41) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni della lettera d'invito, del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, del Capitolato speciale d'appalto, di tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, e di accettarne tutte le condizioni;

42) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i lavori.

43) Di essere a conoscenza che per il presente appalto il contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini (codice alfanumerico F012). (L'operatore economico può indicare nell'offerta un differente contratto collettivo purché garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto).

44) che l'offerta economica presentata si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale

da applicarsi alle singole voci dell'elenco prezzi posto a base di gara comprensive dei costi della manodopera, ed è remunerativa giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e tenuto conto:

- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;

45) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Regione Lazio con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

46) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

oppure

☐ di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;

47) di essere informato che i dati personali raccolti dalla Regione Lazio saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*) relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

---

(luogo)

---

(data)

---

(firma)

*(Qualora tale domanda non venga firmata digitalmente, il sottoscrittore dovrà allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)*

**N.B. La domanda di partecipazione alla presente procedura negoziata, gestita interamente per via telematica, non è soggetta ad imposta di bollo, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, ed è sottoscritta dal legale rappresentante/institore/procuratore:**

- dell'operatore singolo;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti**, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

#### **Allegati alla presente domanda da inserire sul sistema S.TEL.LA:**

- copia conforme dell'attestazione **SOA**, qualora non presente nel FVOE;
- **DGUE** per tutti i soggetti tenuti alla compilazione, come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e disponibili sulla piattaforma STELLA;
- documentazione ed eventuali ulteriori dichiarazioni, di cui al paragrafo 17.2 e 18 della Lettera di invito;
- **attestazione di avvenuto pagamento** del contributo di gara in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all'originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

## OFFERTA ECONOMICA

**Oggetto: Procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto”.**

**CUP B63E18000060003**

**Importo a base di gara pari a € 392.595,70 per lavori inclusi i relativi costi della manodopera (che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 136.317,95) oltre € 25.635,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 418.231,13 oltre IVA.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ ( ) in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con  
sede legale a \_\_\_\_\_ e sede  
operativa a \_\_\_\_\_ codice  
fiscale \_\_\_\_\_, partita Iva \_\_\_\_\_, Pec \_\_\_\_\_

### in nome e per conto di:

☐ **Impresa Singola:**

☐ Impresa individuale, anche artigiani ☐ Società per Azioni ☐ Società a Responsabilità  
Limitata ☐ Società in Accomandita Semplice ☐ Società Cooperativa ☐  
altro: \_\_\_\_\_

☐ **Consorzio**

☐ Ordinario ☐ Società Cooperative di Produzione e Lavoro ☐ Imprese Artigiane ☐ Stabile

☐ **Raggruppamento temporaneo di concorrenti**

☐ Costituito ☐ Costituendo

☐ **Rete di impresa**

☐ Costituita ☐ Costituenda

☐ **Geie**

di seguito denominata “**Impresa**”

si impegna

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato **Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto**, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

#### OFFRE IL

| Ribasso unico espresso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara<br>(su € 392.595,70) (in CIFRE) % | Ribasso unico espresso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara di<br>(su € 392.595,70) (in LETTERE) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    |

Si ricorda che:

- verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, si procederà mediante troncamento dei decimali in eccesso;
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà l'importo indicato in lettere che prevarrà anche rispetto alla busta virtuale "offerta economica" creata sulla piattaforma S.TEL.LA.

**L'Impresa dichiara**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, **pena l'esclusione**, che nell'offerta economica sono inclusi i seguenti costi:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>COSTI DELLA MANODOPERA</b> impiegata nell'esecuzione dell'appalto (art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023).<br><b>N.B.</b> Si ricorda che ai sensi del combinato disposto dell' <b>art. 108 c. 9 e art. 110 c.5 del D. Lgs. 36/2023</b> , nel caso che i costi della manodopera indicati dall'O.E. fossero inferiori ai <b>costi della manodopera stimati in € 136.317,95</b> , la stazione appaltante procederà agli accertamenti di legge. | € _____ |
| <b>ONERI AZIENDALI</b> relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023).                                                                                                                                                                                                                                                                              | € _____ |

L'Impresa dichiara, inoltre:

- di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione di gara;
- di essere consapevole che l'importo contrattuale sarà determinato applicando il ribasso offerto sull'importo a base di gara pari a € 392.595,70, che comprende anche i costi della manodopera, oltre oneri della sicurezza non ribassabili ed IVA (cfr. Delibera ANAC 10 aprile 2024, n. 174, Sentenze del Consiglio di Stato Sezione V n. 05712/2025 del 2/07/2025 e Consiglio di Stato, sez. V, nn. 3611, 29 aprile 2025);
- di essere consapevole che i costi della manodopera non sono ribassabili e se l'operatore economico riporterà in offerta un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 c. 9 e art. 110 c.5 del D. Lgs. 36/2023;
- che l'offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell'elenco prezzi posto a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti

- tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;
- e) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa e di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante può chiedere il differimento di detto termine;
  - f) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
  - g) che i corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
  - h) di essere a conoscenza che i prezzi da computo metrico sono stati incrementati, proprio per il disagio dovuto al raggiungimento dei luoghi, del 25% e che pertanto l'offerta presentata terrà conto di tale circostanza senza nulla poter pretendere in fase di realizzazione delle opere;
  - i) che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'Iva a carico della Stazione Appaltante;
  - j) che al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del Codice, si applicherà il *(barrare la relativa casella)*

☐ *“Contratto collettivo nazionale e territoriale CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini (codice alfanumerico F012).in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”*

oppure

- ☐ *“Contratto\_\_\_\_\_” e che tale contratto garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.*
- k) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;
  - l) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione del prezzo;
  - m) di non eccedere, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
  - n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta per tutta la durata contrattuale;
  - o) di applicare le medesime condizioni per le ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;
  - p) di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

NB: L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, stabilite nella Lettera di Invito.



D. L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 - ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE ED AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00191 DEL 20.09.2023)

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
"MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA FALESIA DI CALA  
ROSSANO - I LOTTO"**

**CUP B63E18000060003**

# INDICE

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTE I - OGGETTO, AMMONTARE, DURATA E CONDIZIONI DELL'APPALTO .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| ART. 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E<br>CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE ..... | 5         |
| <i>ART. 1.1 Quadro Economico Generale .....</i>                                                              | <i>5</i>  |
| ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – CATEGORIE.....                                                             | 6         |
| ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE .....                                         | 6         |
| ART. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI – QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI .....                                  | 7         |
| ART. 5 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI .....                                 | 9         |
| <i>Art. 5.1 Avvalimento.....</i>                                                                             | <i>9</i>  |
| ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI<br>DI SICUREZZA .....              | 10        |
| <i>Art. 6.1. Coperture assicurative.....</i>                                                                 | <i>11</i> |
| <i>Art. 6.2 Affidamento e contratto.....</i>                                                                 | <i>12</i> |
| ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI .....                                                                           | 13        |
| ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO.....                                  | 15        |
| ART. 9 - PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE .....                                          | 17        |
| <i>Cronoprogramma.....</i>                                                                                   | <i>17</i> |
| ART. 10 - CONTABILITÀ DEI LAVORI .....                                                                       | 18        |
| <i>Documenti contabili.....</i>                                                                              | <i>18</i> |
| ART. 11 - ANTICIPAZIONE .....                                                                                | 19        |
| ART. 12 - CONTO FINALE AVVISO AI CREDITORI .....                                                             | 22        |
| ART. 13 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO .....                                             | 23        |
| <i>CERTIFICATO DI COLLAUDO .....</i>                                                                         | <i>24</i> |
| ART. 14 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO COLLAUDO .....                                                       | 26        |
| ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE. ....                                           | 26        |
| ART. 16 - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE.....                                               | 34        |
| ART. 17 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI.....                                                  | 34        |
| ART. 18 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....                                          | 35        |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ART. 19 - MISURE DI SICUREZZA GENERALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI LAVORI.....             | 35        |
| ART. 20 - IL CANTIERE E LE MACCHINE OPERATRICI .....                                          | 35        |
| ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI PER EVENTUALI LAVORI A MISURA..... | 37        |
| ART. 22 - CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI.....                                               | 38        |
| ART. 23 - DANNI DI FORZA MAGGIORE .....                                                       | 39        |
| ART. 24 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI .....                                   | 40        |
| ART. 25 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.....                                              | 40        |
| ART. 26 - ESECUZIONE D'UFFICIO - PENALE .....                                                 | 40        |
| ART. 27 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO .....                                           | 41        |
| <i>ART. 27.1 Esecuzione dei lavori nel caso di procedure di insolvenza .....</i>              | <i>43</i> |
| ART. 28 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI.....                            | 43        |
| ART. 29 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E VERSO I TERZI .....       | 44        |
| <i>ART. 29.1 Garanzia provvisoria.....</i>                                                    | <i>44</i> |
| <i>ART. 29.2 Garanzia definitiva .....</i>                                                    | <i>44</i> |
| ART. 30 - NUOVI PREZZI .....                                                                  | 46        |
| ART. 31 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO .....                                     | 46        |
| ART. 32 - SUBAPPALTO .....                                                                    | 48        |
| ART. 33 - PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI.....                                               | 52        |
| ART. 34 - SICUREZZA DEI LAVORI .....                                                          | 52        |
| ART. 35 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....    | 55        |
| ART. 36 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE .....                                        | 56        |
| <i>Accordo bonario.....</i>                                                                   | <i>57</i> |
| ART. 37 - CARTELLO DI CANTIERE .....                                                          | 58        |
| ART. 38 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....                                               | 58        |
| ART. 39 - DIFETTI DI COSTRUZIONE .....                                                        | 59        |
| <b>PARTE II - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE.....</b>                     | <b>60</b> |
| ART. 40 - NORME GENERALI .....                                                                | 60        |
| <i>Generalità.....</i>                                                                        | <i>60</i> |

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura</i> .....                                                                                                        | 60 |
| <i>Lavori in economia</i> .....                                                                                                                                       | 60 |
| <i>Contabilizzazione delle varianti</i> .....                                                                                                                         | 61 |
| ART. 41 - MATERIALI A PIÈ D'OPERA .....                                                                                                                               | 62 |
| <b>PARTE III - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODALITÀ DI<br/>ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO, ORDINE DA TENERSI<br/>NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI</b> ..... | 62 |
| ART. 42 - OPERE DI PROTEZIONE .....                                                                                                                                   | 62 |
| ART. 43 - RIVESTIMENTI CORTICALI CON RETI E CHIODATURE .....                                                                                                          | 63 |
| <i>Reti paramassi</i> .....                                                                                                                                           | 64 |
| <i>Rafforzamenti corticali</i> .....                                                                                                                                  | 65 |
| <i>Tecniche di posa in opera</i> .....                                                                                                                                | 66 |
| <i>Prestazioni delle reti</i> .....                                                                                                                                   | 66 |
| <i>Caratteristiche prestazionali della rete (UNI 11437)</i> .....                                                                                                     | 67 |
| <i>Caratteristiche prestazionali della chiodatura</i> .....                                                                                                           | 68 |

## PARTE I - OGGETTO, AMMONTARE, DURATA E CONDIZIONI DELL'APPALTO

### ART. 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Il presente appalto è dato a: **MISURA** con offerta a **UNICO RIBASSO**.

Nell'appalto a misura, il corrispettivo consiste nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulta variabile.

#### ART. 1.1 Quadro Economico Generale

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

| Mitigazione del Rischio Idrogeologico della Falesia Di Cala Rossano - I LOTTO<br>CUP B63E18000060003 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| QUADRO ECONOMICO                                                                                     |                     |
| a) LAVORI A BASE D'APPALTO                                                                           |                     |
| a1) Importo Lavori a base d'asta soggetto a ribasso                                                  | € 392.595,70        |
| Di cui                                                                                               |                     |
| per lavorazioni                                                                                      | € 256.277,75        |
| per manodopera non soggetta a ribasso d'asta                                                         | € 136.317,95        |
| a2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                             | € 25.635,43         |
| <b>Importo totale a)</b>                                                                             | <b>€ 418.231,13</b> |

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni richieste dai documenti di gara nonché delle ulteriori prestazioni aggiuntive dichiarate dal concorrente Affidatario come migliorative dell'offerta.

È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione. Tale clausola viene prevista ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del Codice degli Appalti.

**ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – CATEGORIE**

| CATEGORIE                     |                            | IMPORTI                         |                                               |                     | %   |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----|
|                               |                            | Lavori<br>(compreso manodopera) | Sicurezza del PCS<br>(non soggetti a ribasso) | TOTALE              |     |
| <b>OS21</b>                   | Opere Strutturali Speciali | € 392.595,70                    | € 25.635,43                                   | € 418.231,13        | 100 |
| <b>IMPORTO TOTALE APPALTO</b> |                            | € 392.595,70                    | <b>€ 25.635,43</b>                            | <b>€ 418.231,13</b> |     |

L'importo contrattuale è determinato applicando il ribasso offerto sull'intero importo pari a € **392.595,70**, comprensivo anche dei costi della manodopera, oltre oneri della sicurezza non ribassabili ed IVA (cfr. Delibera ANAC 10 aprile 2024, n. 174, Sentenze del Consiglio di Stato Sezione V n. 05712/2025 del 2/07/2025 e Consiglio di Stato, sez. V, nn. 3611, 29 aprile 2025);

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara ha inoltre individuato i costi della manodopera, non ribassabili, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, **per un totale di: € 136.317,95 (diconsi Euro Centotrentaseitrecentodiciasette/95) pari alla media del 33,85%.**

I prezzi del presente progetto fanno riferimento alla Tariffa dei prezzi edizione Aprile 2023\* approvata con la delibera 14/04/2023, n. 101.

**ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE**

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- l'elenco dei prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- gli elaborati di progetto.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva ovvero se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### ART. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI – QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI

Per i lavori indicati dal presente Capitolato la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, e il possesso dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico, consultando il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24 e gli altri documenti allegati, tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005 - e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio, l'operatore economico deve possedere l'attestazione di qualificazione secondo quanto disposto dall'art. 100 c. 4 del codice.

Pertanto, l'operatore economico deve possedere la qualifica richiesta dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Le categorie sono classificate secondo i livelli di importo riportati all'art. 2 c. 4 dell'allegato II.12 del codice.

#### **Classifiche**

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| a) I: fino a euro 258.000;         | f) IV-bis: fino a euro 3.500.000; |
| b) II: fino a euro 516.000;        | g) V: fino a euro 5.165.000;      |
| c) III: fino a euro 1.033.000;     | h) VI: fino a euro 10.329.000;    |
| d) III-bis: fino a euro 1.500.000; | i) VII: fino a euro 15.494.000;   |
| e) IV: fino a euro 2.582.000;      | j) VIII: oltre euro 15.494.000.   |

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

L'attestazione di qualificazione, rilasciata secondo la procedura prevista dall'allegato II.12, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

I requisiti di ordine speciale necessari per ottenere la qualificazione sono:

- l'idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria;
- le capacità tecniche e professionali.

Pertanto, l'operatore economico dovrà possedere la qualifica richiesta dalla lettera di invito redatta dalla Stazione Appaltante.

| Cat. | Descrizione                | Importo      | Classifica | % sul totale | Subappalto            |
|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| OS21 | Opere Strutturali Speciali | € 418.231,13 | II         | 100          | Si nei limiti del 50% |

Si specifica che ai sensi dell'art. 2 co 2. Dell'All. II.12 del D. lgs. 36/23, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

**ART. 5 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI**

L'Appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite:

- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

*Art. 5.1 Avvalimento*

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 104 c. 1 del d.lgs. 36/2023.

L'operatore economico produce regolare contratto di avvalimento concluso con l'impresa ausiliaria che gli conferisce dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto, al fine dell'acquisizione di un requisito di partecipazione / al fine di migliorare l'offerta economica.

L'operatore economico, pertanto, allega alla domanda di partecipazione:

- il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se si è avvalso delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o migliorare la propria offerta;
- la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Per i fini sopra indicati, l'impresa ausiliaria deve dichiarare a questa stazione appaltante:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
- di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione finalizzata all'acquisizione del requisito di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei lavori.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 104 c.7 del codice.

La stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua delle verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

## ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI DI SICUREZZA

La cauzione provvisoria non è prevista.

L'appaltatore, alla sottoscrizione del contratto, deve costituire obbligatoriamente garanzia definitiva, con le modalità previste dall'articolo 53 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice. La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957(3) c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 5% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 53, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

#### *Art. 6.1. Coperture assicurative*

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

#### *Art. 6.2 Affidamento e contratto*

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 30 giorni (per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, c. 2 del codice.)

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Laddove previsto, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta da bollo di euro 120,00. Il valore dell'imposta di bollo è determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del codice.

## ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI

Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo che viene trasmesso al RUP.

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avverrà nei termini di legge da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

L'esecutore dà inizio ai lavori come da verbale e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine **di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.**

**Si precisa che i lavori comunque non potranno iniziare prima dell'01/10 (fine stagione balneare) e dovranno comunque concludersi entro e non oltre il 30/04 (inizio della stagione balneare).**

L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

### **Mancata consegna**

- Nel caso in cui si riscontrino differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

- Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
- La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.
- Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:
  - a. 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
  - b. 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
  - c. 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

| CALCOLO CAUZIONE |                     |                   |       |
|------------------|---------------------|-------------------|-------|
| PARTE 1          | € 258.000,00        | € 2.580,00        | 1%    |
| ECCEDENZ<br>A    | € 160.231,13        | € 801,16          | 0,50% |
|                  |                     |                   |       |
| <b>TOTALE</b>    | <b>€ 418.231,13</b> | <b>€ 3.381,16</b> |       |

L'importo dell'istanza di recesso calcolata ai sensi di legge non potrà superare **€ 3.381,16**.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

### **Sospensioni e consegna parziale**

Per le sospensioni dei lavori si applica l'art. 121 del d.lgs 36/23 e l'allegato II.14. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori. Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che

sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

#### ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni **120** (centoventi) naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna.

Si precisa che i lavori comunque non potranno iniziare prima dell'01/10 (fine stagione balneare) e dovranno comunque concludersi entro e non oltre il 30/04 (inizio della stagione balneare).

È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte – il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.
- Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:
  - le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
  - lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
  - la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore

può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice:

1.  $Osg_{i,max} = 0,65 \cdot (Ic - U_i - S_g) \cdot gsosp / T_{contr}$  dove:
  - $Osg_{i,max}$  = limite massimo per il risarcimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere
  - $Ic$  = importo contrattuale
  - $U_i$  = utile di impresa = 10%  $Ic$
  - $S_g$  = spese generali = 15%  $Ic$
  - $T_{contr}$  = tempo contrattuale
  - $gsosp$  = giorni sospensione
2. lesione dell'utile coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art.2, c. 1, lett. e), del d.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;
4. determinazione dell'ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

L'esecutore termina i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

La sospensione dei lavori, obbligatoria, a causa delle prescrizioni rilasciate dagli enti competenti in sede di conferenza dei servizi rientra tra le cause non imputabili alla stazione appaltante.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

#### ART. 9 - PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

#### ***Cronoprogramma***

Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

## ART. 10 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

### **Documenti contabili**

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

1. il giornale dei lavori;
  2. i libretti di misura;
  3. il registro di contabilità;
  4. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
  5. il conto finale.
1. **Il giornale dei lavori** riporta per ciascun giorno:
    - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
    - la qualifica e il numero degli operai impiegati;
    - l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
    - l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
    - l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
    - le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
    - le relazioni indirizzate al RUP;
    - i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
    - le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
    - le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
  2. **I libretti di misura** delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.
  3. **Il registro di contabilità** è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare

l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.

Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

4. **Lo stato di avanzamento lavori (SAL)** riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:
  - il corrispettivo maturato;
  - gli acconti già corrisposti;
  - l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

5. **Il conto finale** dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.

## ART. 11 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art.125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli

intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **€ 100.000,00 (Euro Centomila/00)**.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

## ART. 12 - CONTO FINALE AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale viene **compilato entro 45 giorni** dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

- gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
- gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

#### ART. 13 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:

- l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
  - a) il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
  - b) le eventuali perizie di variante;
  - c) il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
  - d) i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
  - e) le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

**CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Il certificato di collaudo contiene almeno le seguenti parti:

- a) **INTERSTAZIONE PRELIMINARE**, nella quale sono riportati:
1. il committente e la stazione appaltante;
  2. l'individuazione dell'opera attraverso la descrizione dell'oggetto e della tipologia dell'intervento;
  3. la località e la provincia interessate;
  4. la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
  5. le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
  6. gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
  7. l'indicazione dell'esecutore;
  8. il nominativo del RUP;
  9. il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
  10. il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
  11. l'importo contrattuale;
  12. i nominativi dei componenti l'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;
- b) **RELAZIONE GENERALE**, nella quale sono riportati in modo dettagliato:
1. descrizione generale delle caratteristiche dell'area di intervento;
  2. descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
  3. quadro economico progettuale;
  4. estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
  5. estremi del contratto;
  6. consegna e durata dei lavori;
  7. penale prevista per ritardata esecuzione;
  8. quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;
  9. perizie di variante;
  10. spesa autorizzata;
  11. lavori complementari;
  12. sospensioni e riprese dei lavori;
  13. proroghe;
  14. scadenza definitiva del tempo utile;
  15. ultimazione dei lavori;
  16. verbali nuovi prezzi;
  17. subappalti;
  18. penali applicate e relative motivazioni;
  19. prestazioni in economia;
  20. riserve dell'esecutore;
  21. danni causati da forza maggiore;
  22. infortuni in corso d'opera;
  23. avviso ai creditori;
  24. stati di avanzamento lavori emessi;
  25. certificati di pagamento;

26. andamento dei lavori;
  27. data e importi riportati nel conto finale;
  28. posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
  29. quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;
- c) **VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI**, contenente:
1. verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
  2. richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all'esito della stessa;
- d) **CERTIFICATO DI COLLAUDO**, nel quale:
1. si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);
  2. si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;
  3. si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;
  4. si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;
  5. si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.

Fanno eccezione i seguenti casi:

- durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori che non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale - l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
- Durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori di scarsa entità e riparabili in breve tempo - l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non viene rilasciato finché da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le opportune lavorazioni, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
- Nel corso del biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo, emergono vizi o difetti dell'opera, il RUP denuncia il vizio o il difetto e, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, accerta, in contraddittorio con l'esecutore, se sono causati da carenze nella realizzazione dell'opera.

- In tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Durante il suddetto biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Dopo aver emesso il certificato di collaudo provvisorio, l'organo di collaudo, per tramite del RUP, lo trasmette all'esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua volta sottoscriverlo entro 20 giorni. All'atto della firma l'esecutore può formulare e giustificare le proprie conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo; contrariamente, se non sottoscrive il certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive senza formulare osservazioni o richieste, il certificato si intende definitivamente accettato.

#### ART. 14 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione ordinaria di tali opere deve essere eseguita a cura e spese dell'APPALTATORE. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e il collaudo o verifica finale, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1667 e 1669 del Codice civile, l'APPALTATORE è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'APPALTATORE, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere la fruibilità dei siti, e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

Ove però l'APPALTATORE non provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE con invito scritto, si procederà d'ufficio ai sensi del successivo art. 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

#### ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre gli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sarà a carico dell'APPALTATORE quanto segue.

1. Le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti misurazioni e pesature relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.
2. I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo.
3. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alle assicurazioni e alle previdenze varie dei dipendenti e degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

4. L'osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali applicabili.
5. L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, la osservanza delle clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili e sugli Enti Scuola. I suddetti obblighi vincolano l'APPALTATORE anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'APPALTATORE stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
6. In caso di inottemperanza degli obblighi derivati da quanto sopra espresso, accertata dalla STAZIONE APPALTANTE la medesima comunica all'APPALTATORE e anche, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro competente, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati.
7. Il pagamento all'APPALTATORE delle somme accantonate o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto è loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.
8. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, nelle ipotesi di inadempienza contributiva ovvero ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente.
9. La presentazione alla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE settimanalmente, di tutte le notizie relative all'impiego di manodopera.
10. Le eventuali segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e dispositivi luminosi, nei tratti stradali e/o negli edifici interessati dai lavori e nei tratti delle eventuali deviazioni provvisorie, nonché tutta la segnaletica di cantiere conforme al Codice della Strada e suo Regolamento, nonché ai disposti del D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo di cantiere".
11. L'eventuale servizio di guardianaggio quando specificatamente richiesto dalla tipologia delle lavorazioni dell'Appalto, sia diurno che notturno, per la regolazione del traffico, da effettuarsi con apposito Personale.
12. La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste.
13. La custodia diurna e notturna del cantiere.
14. Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc..
15. Gli oneri per il prelevamento dei campioni necessari per le conseguenti prove sui materiali prelevati sia in situ, sia nel cantiere dell'APPALTATORE, sia all'attuazione della stessa nel caso di conglomerati bituminosi, che a compattazione ultimata, da eseguirsi presso i laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, secondo quanto previsto in seguito nel presente Capitolato. È fatto inoltre obbligo all'APPALTATORE di provvedere in contraddittorio a tutte le misurazioni, pesature e prelievi richiesti dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE. Solo le spese per le prove di laboratorio saranno a carico della STAZIONE APPALTANTE, permanendo a carico dell'APPALTATORE tutti gli oneri per prelievi, misure e quant'altro stabilito dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE. La Direzione dei Lavori o l'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorchè non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

16. Le spese tutte di contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc. L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di Legge.
17. Tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere o per il deposito dei materiali, o per lo scarico a rifiuto delle terre, nonché per il mantenimento in sicurezza delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008.
18. L'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste all'interno del "Piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto dalla STAZIONE APPALTANTE ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., nonché l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito al successivo Art. 22, e dichiarandosi apertamente da parte dell'APPALTATORE che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati è stato tenuto conto nell'offerta. Inoltre, l'APPALTATORE dovrà apporre un idoneo sistema di segnalamento secondo le caratteristiche ed esigenze dei lavori da eseguirsi, come disposto dagli Articoli 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni) ed i disposti del D.M. 10-07-2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

L'APPALTATORE sarà inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In occasione di lavorazioni in prossimità di gasdotti, metanodotti od oleodotti, l'APPALTATORE dovrà mantenere le fasce asservite alle summenzionate strutture sgombre da manufatti, strutture, accumuli di qualunque genere fino al termine dei lavori di spostamento, recupero o protezione eseguito dall'Ente Gestore dei sottoservizi delle strutture stesse, nonché al termine dei lavori dell'APPALTATORE.

Altresì L'APPALTATORE, prima di qualsiasi attività operativa entro le summenzionate fasce asservite, dovrà comunicare con congruo anticipo alla STAZIONE APPALTANTE la data di inizio dei propri lavori ed iniziare gli stessi solo a seguito di autorizzazione che la STAZIONE APPALTANTE dovrà ottenere dall'Ente gestore e comunicare all'Impresa. L'APPALTATORE si impegna ad osservare ed a comunicare e fare osservare al proprio personale nonché ad eventuali subappaltatori le eventuali istruzioni operative che la STAZIONE APPALTANTE potrà trasmettere su richiesta dell'Ente Gestore. L'APPALTATORE non eseguirà alcuna opera ivi comprese le attività di approntamento delle aree di cantiere, scavo, sbancamento, costruzione entro le fasce asservite se non previo picchettamento in loco dei metanodotti, gasdotti ed oleodotti eseguita a cura dell'Ente Gestore. Di tale picchettamento verrà eseguito specifico "Verbale di Picchettamento" che verrà fornito in copia alla D.L. della STAZIONE APPALTANTE. L'APPALTATORE si obbliga a prendere atto ed a osservare e a fare osservare da eventuali subappaltatori i contenuti del "Verbale Rischi specifici per i Terzi" che gli Enti Gestori rilasceranno prima dell'esecuzione di qualsiasi opera interferente; in particolare, senza che quanto segue sia esaustivo, dovrà picchettare e segnalare in loco

i limiti delle aree e/o i tracciati delle opere interferenti i metanodotti etc. e relative opere accessorie, onde permettere all'Ente Gestore la verifica delle interferenze.

L'APPALTATORE si obbliga inoltre:

1. ad eseguire a propria cura e spese gli eventuali scavi di scarificazione necessari alla formazione delle massicciate stradali in modo tale che sia garantita sui tratti di tubazione interferiti una quota minima di copertura delle condotte di m. 1,00;
2. ad eseguire a propria cura e spese qualsiasi opera prevista entro le fasce asservite, compresi scavi, sbancamenti, costruzioni, etc., alla presenza di personale dell'Ente Gestore.
3. Qualora il cantiere di lavoro di tipo stradale, dovesse avere una estensione superiore a 100 m e, per la limitata larghezza della sede stradale o per la presenza di curva, fosse necessario imporre il senso unico alternato, l'APPALTATORE provvederà all'installazione di un regolare impianto semaforico mobile per la regolazione del traffico veicolare, fatte salve comunque le condizioni di tutela della sicurezza del traffico attuate con i disposti precedenti, in particolare durante le ore diurne la fornitura, posa in opera e gestione di detto impianto semaforico sono a totale carico dell'APPALTATORE.
4. La fornitura e posa in opera di 1 (uno) apposito cartello di cantiere di dimensioni cm. 200x100, da disporre all'estremità della Strada Provinciale e/o Strada già Statale, e/o Edifici, lungo cui l'APPALTATORE sta operando, recante indicazioni dell'Appalto, del finanziamento ed il nominativo dell'APPALTATORE, del Direttore Tecnico del Cantiere, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, del Direttore dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, ed ogni altra informazione stabilita dalla STAZIONE APPALTANTE.
5. L'APPALTATORE sarà inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano di Sicurezza e di Valutazione dei Rischi già in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, oltre che del Piano Operativo di Sicurezza.
6. Eventuali oneri per la presenza in cantiere di tecnici inviati dalla Soprintendenza ai beni Archeologici o dalla STAZIONE APPALTANTE per l'assistenza agli scavi, compresi gli oneri per l'interruzione di tratti di scavo, con immediata ripresa in punti successivi nello stesso cantiere, per la verifica da parte dei suddetti tecnici di eventuali rinvenimenti archeologici. Ogni eventuale ritardo conseguente non darà origine ad alcuna riserva.
7. In caso di ritrovamenti archeologici l'APPALTATORE dovrà interrompere immediatamente i lavori e darne tempestiva comunicazione alla STAZIONE APPALTANTE che avviserà le Autorità competenti; per la sospensione parziale dei lavori dovuta a ritrovamenti archeologici nulla sarà dovuto all'APPALTATORE.
8. L'APPALTATORE dovrà eseguire, prima dell'inizio dei lavori, comunque a sua cura e spese, eventuali indagini e prove per accertare o controllare la natura dei terreni nei quali devono essere realizzate le opere, integrative a quelle già eseguite dall'Ente appaltante e riportate negli elaborati allegati di progetto, assieme alla relazione geotecnica.
9. L'APPALTATORE è obbligato ad effettuare, qualora prescritto dal PSC, a propria cura e spese tutte le necessarie attività di Bonifica precauzionale da Ordigni Bellici.
10. Ogni eventuale ritardo per l'esecuzione di tali Bonifiche da Ordigni Bellici non darà origine ad alcuna riserva.
11. Ogni eventuale onere derivante dalla predisposizione delle mitigazioni acustiche in caso di superamento dei limiti sonori vigenti e di tutto quanto ARPA volesse richiedere in fase di esecuzione dei lavori.
12. Ogni onere, cura e spesa connessi all'ottenimento di permessi per il taglio piante lungo il tracciato in ossequio al Regolamento Forestale Regionale.

L'APPALTATORE rimane altresì obbligato:

1. A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.
2. Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale con le prescritte segnalazioni secondo quanto indicato dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
3. Ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla sistemazione in sede, senza mai ridurre il numero delle corsie, fatto salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ente gestore.
4. L'APPALTATORE ha l'obbligo di sgomberare, a lavori ultimati e ogni qual volta si renda necessario e/o previsto dalla normativa vigente, ogni opera provvisoria, detriti e tutti gli altri rifiuti prodotti in seno alle attività svolte all'interno del cantiere, così come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. L'APPALTATORE - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto dei lavori - ha l'obbligo di mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e di dare immediata comunicazione (ad autorità interessate (Comune, Provincia Regione e Prefettura) ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
5. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
6. Qualora sia stato accertato e verificato il danno ambientale l'APPALTATORE deve agire secondo l'Art. 306 del D.Lgs. n. 152/06 e quindi individuare le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del decreto citato e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma dell'articolo 305, commi 2 e 3.
7. Come specificato dal citato decreto all'art. 311, chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato. Fanno fede comunque tutti i disposti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in ambito di "danno ambientale".
8. Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo d'aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori provvedendo altresì all'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione Lavori nel Certificato di Ultimazione Lavori verrà indicato il termine entro cui il cantiere sarà sgomberato dai mezzi d'opera, dagli impianti e da qualsiasi materiale di proprietà dell'APPALTATORE. In caso non venisse indicato nel Certificato di Ultimazione Lavori alcun periodo, vale il tempo di giorni 20 dalla data di ultimazione lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'APPALTATORE resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

1. L'APPALTATORE sarà obbligato durante l'affidamento a denunciare al R.U.P. le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada interessata

dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione appaltante da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunciati dall'APPALTATORE, saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'APPALTATORE, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi.

2. Qualora l'APPALTATORE provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruendo o già costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare la Direzione Lavori ed il R.U.P. nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei danni stessi.
3. L'APPALTATORE dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte da Regione Lazio e dai Comuni interessati o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovrà apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, l'APPALTATORE non potrà accampare diritti di sorta per compensi. Tutti i lavori in alveo dovranno avvenire sotto apposita tutela di sistema di allarme pluviometrico- idrologico in grado di dare adeguato preavviso alle maestranze del prossimo determinarsi di eventi di piena in alveo. Dovrà essere altresì sempre garantita la possibilità di rapida messa in sicurezza delle maestranze stesse.
4. L'APPALTATORE sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima del completamento, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. L'APPALTATORE è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul settore oggetto dell'affidamento, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la STAZIONE APPALTANTE sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso APPALTATORE.
6. L'APPALTATORE è tenuto a comunicare settimanalmente tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall'art. 7 comma 2 del presente capitolato, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto previsto dagli atti contrattuali per la irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.
7. L'APPALTATORE dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità.
8. L'APPALTATORE deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto fornito dei requisiti di idoneità tecnico e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri. Il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che perciò spetti alcuna indennità all'APPALTATORE o al suo rappresentante.
9. L'APPALTATORE è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza di tutte le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi elaborati allegati (p.es. planimetrie). Qualora ciò non avvenga, il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dovrà darne immediata comunicazione al R.U.P. potendo comunque disporre, ai sensi dell'art. 92 lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per

l'APPALTATORE a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'APPALTATORE esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Coordinatore per l'Esecuzione dovrà formalmente diffidare l'APPALTATORE che potrà essere posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

10. L'Affidamento ed i subaffidamenti dei lavori a terzi da parte dell'APPALTATORE sono disciplinati dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
11. L'APPALTATORE, prima dell'inizio dei lavori, nonché nel corso dei medesimi (vedi Cronoprogramma) ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, dovrà valutare, tenuto conto degli elaborati progettuali, con particolare riferimento alle indagini ed al P.S.C. e di ogni altro elemento oggettivo, la necessità di bonificare e se del caso trasportare il materiale derivante dall'operazione in discariche all'uopo autorizzate, a sue integrali cura e spese, aree o siti interessati dall'intervento, al fine di assicurare l'incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto, l'APPALTATORE sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro legittimamente entro l'area di cantiere, manlevando completamente la STAZIONE APPALTANTE per ogni caso e circostanza nonché per le fattispecie di cui agli artt. 90, 95, 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
12. L'APPALTATORE è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili e da quelle derivanti dai pareri espressi in sede di conferenza dei servizi.
13. Per quanto concerne infine l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente affidamento, è fatto obbligo all'APPALTATORE di osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di massimizzazione del riutilizzo dei materiali provenienti da scavi nell'ambito dello stesso appalto. L'APPALTATORE ha altresì l'obbligo ad attuare il D.M. 203/2003 utilizzando almeno il 30% di materiali riciclati, manufatti e beni in materiale riciclato a condizione che si siano verificate la disponibilità e le congruità del prezzo degli stessi. È pertanto cura ed onere dell'APPALTATORE verificare ed individuare nell'ambito delle prescrizioni progettuali quei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che rientrano nel Repertorio del riciclaggio (RR) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 203/2003 e per i quali, a fronte del presente contratto, l'APPALTATORE assume l'obbligo di utilizzo nella quantità minima del 30% per ciascuna categoria di prodotto. L'impiego di detto materiale deve essere da parte dell'APPALTATORE debitamente documentato e certificato sottoponendo preventivamente al D.L. la lista dei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che intende impiegare e successivamente fornire l'evidenza documentale quantitativa del materiale utilizzato. Il Prezzo Unitario del materiale riciclato impiegato dovrà essere inferiore al Prezzo Unitario del corrispondente materiale previsto nel Progetto Esecutivo e comunque concordato con la Direzione Lavori della STAZIONE APPALTANTE con apposito "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi". Qualora l'APPALTATORE non ravvisi che sussistano le richieste condizioni di disponibilità e congruità del prezzo (art. 3 comma 4) dovrà darne immediata informativa al D.L. fornendo la documentazione di supporto. Il D.L. dovrà dare deroga scritta all'APPALTATORE in merito all'impiego del materiale, manufatto e bene. L'autorizzazione del D.L. non solleva in alcun modo l'APPALTATORE dalle proprie responsabilità in merito alla corretta applicazione del D.M. 203/2003 e s.m.i..
14. I materiali di risulta da trasportare a discarica autorizzata per lo smaltimento saranno rilevati, trasportati e conferiti a totale cura e spese dell'APPALTATORE.

15. L'APPALTATORE è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale, il paesaggio, la vegetazione boschiva e l'ambiente idrologico-idrogeologico. A tal fine i cantieri, le aree di lavoro, le piste ed i mezzi d'opera dovranno essere organizzati, gestiti e mantenuti in accordo con le indicazioni fornite nelle planimetrie allegate al Piano di Sicurezza. Dovranno essere altresì predisposte tutte le provvidenze atte a fronteggiare tempestivamente eventuali impatti ambientali di corso d'opera (p.es. barriere fonoassorbenti mobili), mentre le piste di cantiere dovranno essere costantemente bagnate. Inoltre, al termine dei lavori, l'APPALTATORE dovrà provvedere nei termini indicati dalla Direzione Lavori e comunque non oltre giorni 20 alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri, dalle piste e dalle aree di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dall'APPALTATORE appositi atti fidejussori a garanzia.
16. Gli importi relativi agli spostamenti di impianti elettro-telefonici e tecnologici in genere, interferenti con la nuova opera da realizzare, qualora detti lavori vengano effettuati dall'APPALTATORE, verranno rimborsati all'APPALTATORE nella stessa misura degli importi delle fatture degli Enti proprietari che li avranno eseguiti, a condizione che il preventivo di spesa sia stato approvato dal R.U.P. Resta facoltà della STAZIONE APPALTANTE concordare con gli Enti proprietari degli impianti interferenti la fatturazione diretta per i lavori di spostamento dandone preavviso all'APPALTATORE e alla Direzione Lavori.
17. Ove gli enti titolari degli impianti ed opere interferenti non riescano nei tempi segnalati dalla STAZIONE APPALTANTE ad effettuare rimozioni e/o gli adeguamenti necessari, l'APPALTATORE dovrà rimodulare il proprio programma esecutivo ferma restando l'ultimazione dei lavori senza avanzare richiesta di danni o di proroga dei tempi contrattuali. Nel caso che il ritardo nella rimozione e/o adeguamento di uno o più impianti non consentano la rimodulazione del programma esecutivo dei lavori senza ritardo nella ultimazione dei lavori, il Direttore Lavori provvederà ad una sospensione parziale dei lavori impediti dall'opera o impianto interferenti e concederà una proroga dall'ultimazione lavori per il tempo necessario ad eseguire i lavori impediti.
18. Eventuali danni causati agli impianti interferenti durante le lavorazioni di cantiere saranno totalmente a carico dell'APPALTATORE.
19. L'APPALTATORE ha l'obbligo di eseguire la comunicazione dell'inizio lavori al Corpo Forestale dello Stato, e con i relativi funzionari eseguire i sopralluoghi per la definizione delle eventuali piante da tagliare o da conservare; di tale sopralluogo l'APPALTATORE dovrà dare comunicazione al R.U.P. e alla Direzione Lavori.
20. L'APPALTATORE ha l'obbligo di eseguire la comunicazione prima dell'inizio lavori alle Guardie Ittiche, e darne comunicazione al R.U.P. e alla Direzione Lavori e comunque ad ottemperare a quanto previsto dalle vigenti norme provinciali. Qualora il servizio provinciale ritenga necessario precedere a un recupero della fauna ittica tutte le spese necessarie rimarranno a carico dell'Appaltatore che potrà avvalersi dello specifico servizio provinciale o di personale specializzato nel recupero dell'ittiofauna previo benessere della DL e del servizio provinciale.
21. L'APPALTATORE rimane infine obbligato a sostenere ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria relativa al buon andamento dei lavori anche se non espressamente qui indicata.
22. L'APPALTATORE dovrà fornire, a sue spese, al termine dei lavori tutti gli elaborati as built relativi alle opere realizzate in duplice copia cartacea e duplice copia digitale. Dovrà altresì fornire alla STAZIONE APPALTANTE copia cartacea e digitale del tracciamento delle opere realizzate, con le monografie delle stazioni impiegate per il tracciamento.
23. Tutti gli oneri sopra specificati, salvo quelli di competenza della STAZIONE APPALTANTE, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l'espletamento delle prestazioni

affidate si intendono compresi nell'importo contrattuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara. In particolare, si precisa che nulla è dovuto all'APPALTATORE per gli eventuali oneri finanziari connessi alle anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze, allacciamenti a pubblici servizi o ulteriori espropri.

**Di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e a carico dell'APPALTATORE, lo stesso deve tenerne esplicitamente conto nello stabilire l'entità dell'offerta.**

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

#### ART. 16 - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE dovrà nominare un proprio Direttore dei Lavori definito Direttore Tecnico di Cantiere in possesso dei requisiti di legge comunicandone per iscritto alla STAZIONE APPALTANTE il relativo nominativo, il quale sarà anche responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito all'organizzazione dei cantieri, alla sicurezza del personale impiegato e all'esecuzione delle opere allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. L'incarico sopra delegato dall'APPALTATORE dovrà essere sostituito ogni qualvolta la STAZIONE APPALTANTE lo richieda; di tale richiesta la Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE ed il Responsabile Unico del P non hanno obbligo di dare alcuna motivazione.

#### ART. 17 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per i lavori a corpo la liquidazione verrà effettuata in funzione della percentuale delle opere a corpo realizzata rispetto al totale previsto per le medesime. In particolare, per la categoria dei lavori a corpo varrà la suddivisione percentuale indicata all'Art.2 Parte II del presente Capitolato.

Per i lavori a misura la liquidazione verrà effettuata in funzione delle quantità effettivamente realizzate determinate con criteri geometrici applicando i prezzi di contratto soggetti al ribasso offerto dall'impresa e secondo quanto indicato alla Parte III Capo III del presente capitolato.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per i lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori della stazione appaltante.

#### ART. 18 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per le prestazioni di mano d'opera in economia e per i noleggi di macchine ed attrezzature le misure saranno fatte a tempo.

Gli addetti forniti di volta in volta dall'APPALTATORE dovranno essere idonei ai lavori cui debbono attendere, e dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'APPALTATORE stesso, dei normali attrezzi di lavoro, vestiario ed attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro.

Per le prestazioni di manodopera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi speciali saranno applicati i prezzi dell'allegato Elenco Prezzi o in assenza di questi di quelli derivanti dalle tabelle curate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015), nel quale il Ministero competente ha fornito, attraverso apposite tabelle il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini. Restano esclusi dal computo del tempo i periodi di inattività dovuti a colpa dell'APPALTATORE.

#### ART. 19 - MISURE DI SICUREZZA GENERALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI LAVORI

L'APPALTATORE dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, come già riferito agli Artt. 13 e 14, a tutte le opere di difesa, come sbarramenti, segnalazioni in corrispondenza ai lavori in sede di immissione stradale e lungo il cantiere, da attuarsi con cavalletti, fanali, recinzioni nonché con i segnali di prescrizione, ecc.

Quando le opere di difesa fossero tali da importare modificazioni nello svolgimento della viabilità in corrispondenza delle immissioni sulla medesima, piuttosto che nell'uso dei locali degli edifici in adiacenza o delle aree dei frontisti al cantiere, dovranno prendersi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, prima di iniziare i lavori stessi. Nei casi di urgenza però l'APPALTATORE ha espresso obbligo di prendere ogni misura anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

**L'APPALTATORE non avrà mai diritto a compensi aggiuntivi ai prezzi di contratto** qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso o indennizzo per permessi non concessi di accessi da un tratto di strada o un'area al passaggio dei mezzi, restando riservata alla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE la facoltà di apprezzamento sulla necessità dei medesimi.

#### ART. 20 - IL CANTIERE E LE MACCHINE OPERATRICI

Il cantiere è un'opera provvisoria la cui vita è pari alla durata dei lavori e consiste nell'organizzazione dei lavori realizzati mediante l'apporto di diverse collaborazioni.

Si può effettuare una classificazione del cantiere in base alla sua posizione durante l'esecuzione dei lavori, distinguendolo in:

- a) fisso se non subisce alcun spostamento durante almeno una mezza giornata;
- b) mobile se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche Km/h.

L'Impresa che esegue lavori o depositi materiali sulle aree private deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche. Relativamente alle interferenze del cantiere con tratti stradali, gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici, D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002.

Durante la fase di lavoro nel cantiere è vietata la circolazione privata al suo interno. Possono lavorare esclusivamente gli addetti del cantiere e la delimitazione dello stesso deve avvenire secondo quanto prescritto dalla STAZIONE APPALTANTE e dalla Direzione dei Lavori.

Le macchine da cantiere, in base alla definizione dell'art. 58 del Codice della strada, vengono indicate con il nome di macchine operatrici.

Ai fini della circolazione su strada, le macchine operatrici, semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, si distinguono in:

- a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali;
- b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti non superiori a tre, compreso quello del conducente.

In quanto veicoli, possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

Le macchine operatrici per poter circolare su strada, al di fuori di un cantiere delimitato, sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione), che rilasciano la carta di circolazione con relativa targa a colui che dichiara di esserne proprietario.

Ai fini della circolazione su strada, sempre al di fuori della delimitazione del cantiere, le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine

operatrici semoventi, a ruote non pneumatiche o a cingoli, non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

Le macchine semoventi, per circolare su strada, devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione e quelle trainate di una speciale targa di immatricolazione.

Per guidare le macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto, come precisato nell'art. 124, una delle seguenti patenti:

- a) della categoria B, per la guida delle macchine operatrici;
- b) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

Chiunque guidi macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.338 a euro 9.357.

Vengono considerate macchine operatrici eccezionali quelle che per necessità funzionali hanno sagoma e massa eccedenti a quelle prescritte dagli art. 61 e/o 62 del Nuovo Codice della strada; lo stato di macchina operatrice "eccezionale" è comunque riportato e verificabile sulla carta di circolazione. L'aver la patente B o C non dà la prova di saper manovrare la macchina operatrice in tutte le sue funzioni tecniche, ma fornisce esclusivamente la possibilità di condurla su strada come un normale veicolo. Si incorre pertanto in "incauto affidamento" se si lascia condurre, consapevolmente, sia per strada la macchina operatrice a chi risulta sprovvisto di idonea patente, sia se la si fa adoperare, anche in cantiere, a personale non specializzato e non adeguatamente formato ai sensi degli artt. 18, c. 1, lett. 1, 36, 37, 97 comma 3- ter D.Lgs. n. 81/2008.

Se per qualsiasi necessità la macchina operatrice dalla sede del cantiere possa impegnare, accidentalmente o necessariamente, in un qualsiasi momento la sede pubblica, l'operatore deve essere munito di patente e la macchina operatrice deve essere immatricolata.

All'interno del cantiere devono essere limitate e contenute le emissioni in atmosfera di polveri fini per innalzamento causa lavori, ricercando di bagnare il cantiere; si prevede l'utilizzo di autocarri e mezzi d'opera che presentino motori almeno Euro 2 o superiori.

All'interno del cantiere devono essere limitati e contenuti al minimo i consumi di materie prime non rinnovabili, quali acqua, energia elettrica e altre.

## ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI PER EVENTUALI LAVORI A MISURA

I lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall'apposito Elenco Prezzi allegato, con le deduzioni del ribasso pattuito.

Tutti i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi sono desunti dall'Elenco Prezzi della Regione Lazio 2023, oltre che da specifiche analisi prezzi basate sulle condizioni generali di mercato.

Per le nuove voci che non compaiono direttamente nell'Elenco Prezzi del presente Progetto Esecutivo si dovrà fare comunque riferimento all'Elenco Prezzi della Regione Lazio 2023 approvato con D.G.R. n. 101/2023, ovvero a specifiche analisi prezzi allorché le predette nuove voci non siano contemplate nel prezzario regionale.

I prezzi dell'Elenco sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:

- a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) Per la manodopera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni specie, baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno;
- c) Per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché l'opera dei meccanici e degli eventuali aiuti o dei conducenti per il funzionamento;
- d) Per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennità di passaggio attraverso eventuali proprietà private, e di occupazione di suolo pubblico o privato;
- e) Per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di sicurezza ed osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Sono inoltre comprese le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Sia per i lavori a corpo che per quelli a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne, prefestive o festive di personale non verrà corrisposto, dalla STAZIONE APPALTANTE, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'APPALTATORE.

Si ribadisce espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati nel presente Articolo, e ai precedenti Articoli 10, 11, 13 e 14, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a corpo, dei lavori a misura e delle eventuali prestazioni per economie e noleggi, i prezzi dell'Elenco, diminuiti del ribasso contrattuale, si intendono quindi accettati dall'APPALTATORE in base a calcoli di sua convenienza.

## ART. 22 - CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in

diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

#### ART. 23 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore alle opere eseguite in conformità degli ordini e delle prescrizioni date dalla STAZIONE APPALTANTE.

Resta in ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili i danni derivanti da scoscendimenti, da solcature, e gli altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia anche eccezionali, dovendo comunque l'APPALTATORE provvedere a riparare tali danni a totali sue cure e spese.

#### ART. 24 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'APPALTATORE avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori della STAZIONE APPALTANTE, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della STAZIONE APPALTANTE stessa.

La STAZIONE APPALTANTE si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'APPALTATORE possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

#### ART. 25 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE ordinerà pure all'APPALTATORE i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità.

La Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE darà infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere che implicino limitazioni alla viabilità o al naturale deflusso delle acque, e alla gestione dei manufatti in generale, richiamando tuttavia quanto prescritto in proposito agli articoli 14 e 18 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'APPALTATORE non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori della STAZIONE APPALTANTE, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base all'Art.191 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

#### ART. 26 - ESECUZIONE D'UFFICIO - PENALE

Quando l'APPALTATORE si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini della Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, la Direzione dei Lavori procederà secondo testimoniali di stato per accertare

le condizioni del lavoro e la inadempienza dell'APPALTATORE, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procederà alla constatazione; dopo di che la STAZIONE APPALTANTE è in diritto di far eseguire ogni opera e provvista di ufficio a tutto carico e maggiore danno all'APPALTATORE, se questi nel termine di tre giorni non abbia provveduto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare cioè la buona esecuzione dell'Appalto.

Il termine di tre giorni è improrogabile e decorrerà dalla data dell'ordine che a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Progetto si sarà dato all'APPALTATORE, e non occorrerà alcuna legale diffida. Resta espressamente convenuto che l'APPALTATORE riconosce fin da ora la legittimità delle ordinazioni che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dalla STAZIONE APPALTANTE per le predette esecuzioni di ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell'APPALTATORE e maggiorate degli oneri di Direzione Lavori, senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni.

L'esecuzione d'ufficio non sarà sospesa se non quando l'APPALTATORE ne abbia fatto istanza e abbia dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il Contratto.

Qualora in mancanza di tale istanza, l'esecuzione d'ufficio dovesse continuare oltre il periodo di quindici giorni dalla data del suo inizio, l'APPALTATORE oltre ai danni, sarà passibile di una multa pari all'uno per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno solare, che gli sarà addebitata negli atti contabili, ed occorrendo prelevata dalla cauzione.

Qualora l'esecuzione d'ufficio dovesse protrarsi per più di venti giorni, o in caso di recidiva da parte dell'APPALTATORE che obblighi così la STAZIONE APPALTANTE ad addivenire per più di una volta durante l'Appalto alla esecuzione d'ufficio parziale o totale, si farà luogo senz'altro alla rescissione del contratto per colpa dell'APPALTATORE a sensi dell'articolo seguente.

#### ART. 27 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.
- i) Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:
  - invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
  - formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo
  - di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle **penali**.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
  - a) degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
  - b) e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di

mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

*ART. 27.1 Esecuzione dei lavori nel caso di procedure di insolvenza*

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

**ART. 28 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI**

L'APPALTATORE dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità adeguato numericamente alle necessità, ed alle sue dipendenze dirette, intendendosi con ciò la regolare assunzione.

Il Personale dell'APPALTATORE dovrà restare subordinato alla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE ed ai tecnici che ne fanno parte.

La Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE avrà diritto di esigere l'allontanamento dal cantiere dei Dipendenti dell'APPALTATORE per la loro insubordinazione, malafede, incapacità o inadempienza agli obblighi di contratto. Il giudizio sulla capacità dei dipendenti dell'APPALTATORE sotto questi effetti è esclusivamente devoluto alla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

## ART. 29 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E VERSO I TERZI

L'APPALTATORE è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, intendendo esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi o riduce comunque la sua responsabilità.

L'APPALTATORE sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla STAZIONE APPALTANTE o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione Appaltante in senso lato, e, ciò nonostante, l'obbligo dell'APPALTATORE di obbedire agli ordini della Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE. L'APPALTATORE è parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi dipendenti, ai sensi dell'Art. 27 del presente Capitolato.

### *ART. 29.1 Garanzia provvisoria*

La garanzia provvisoria non è prevista

### *ART. 29.2 Garanzia definitiva*

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall'articolo 53, comma 4 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957(3) c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 53, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

#### ART. 30 - NUOVI PREZZI

Quando con la regolare approvazione della STAZIONE APPALTANTE sia ordinato dalla Direzione dei Lavori all'APPALTATORE di eseguire un genere di lavoro non previsto nel Contratto, e di adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi di quelli cui si riferisce il medesimo Contratto, e qualora fosse necessario stipulare Nuovi Prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti Nuovi Prezzi si valuteranno:

- a) ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nell'Elenco Prezzi Regionale;
- b) quando sia impossibile in tutto od in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli sui prezzi del comune commercio.

Tali Nuovi Prezzi saranno comunicati all'APPALTATORE per le sue osservazioni, e saranno quindi ammessi in contabilità come prezzi provvisori, in attesa della approvazione della STAZIONE APPALTANTE.

In caso di mancato accordo sui Nuovi Prezzi in parola, l'APPALTATORE sarà in facoltà di presentare le sue osservazioni alla STAZIONE APPALTANTE, la quale giudicherà in merito. In caso di non acquiescenza, fatto salvo l'obbligo per l'APPALTATORE ad eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta regola d'arte, lo stesso potrà richiedere che la vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in termini di contenzioso nel campo dei lavori pubblici.

Ai Nuovi Prezzi sarà applicato il ribasso d'asta stabilito dal Contratto.

#### ART. 31 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

- a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
- b) si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comportamenti

notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo **non eccede il 50%** del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;

- c) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;
- d) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
- modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise
  - ed inequivocabili nei documenti di gara;
  - successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
  - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
- e) il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
- f) il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto.
- g) le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione appaltante pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14(5) del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

#### ART. 32 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidatario del contratto esegue in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto stesso.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 1, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Tenuto conto del divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, relativamente alla categoria OS21 l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo di tale categoria.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104 c. 11(1) del codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II (requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti), del codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nelle ipotesi previste dall'art. 119 c. 11, lettere a) e c) del d.lgs. 36/2023 ovvero:

- quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della

complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo(7) delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

#### ART. 33 - PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI

Non è previsto premio di accelerazione.

#### ART. 34 - SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008.

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), all'Appaltatore potrà essere richiesta la redazione di un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

- a) verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione

relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- c) copia della notifica preliminare, se ricorre il caso di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, dovranno dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati **rientrano** nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di € **25.635,43** (diconsi Euro venticinquemilaseicentotrentacinque/43);

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente

riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

I piani di sicurezza dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 119, c. 12, del d.lgs. 36/2023, l'affidatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### ART. 35 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

## ART. 36 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte ed esplicitate entro 8 gg, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

#### ***Accordo bonario***

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il

RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri – del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

- verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
- effettua eventuali ulteriori audizioni;
- istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
- formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

#### **Arbitrato: NON AMMESSO**

**Non si richiede la costituzione del collegio consultivo tecnico**

#### **ART. 37 - CARTELLO DI CANTIERE**

L'APPALTATORE dovrà esporre un cartello di cantiere riportante le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante sulla base del layout specifico.

#### **ART. 38 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la sicurezza fisica degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a Enti Pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità nell'esecuzione delle opere d'appalto ricadrà pertanto sull'Impresa che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

**ART. 39 - DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto entro i 30 giorni, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, addebitando- glieli.

Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo relativo, l'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

**N.B. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni rilasciate dagli Enti competenti in sede di approvazione del progetto.**

## PARTE II - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

### ART. 40 - NORME GENERALI

#### **Generalità**

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

#### **Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura**

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

#### **Lavori in economia**

Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

### ***Contabilizzazione delle varianti***

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

#### **1. Manodopera**

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare Comune di Ventotene (Lt), Prot. n. 0002728 del 09-05-2022 in arrivo integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### **2. Noleggi**

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

#### **3. Lavori in economia**

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 36/23

#### **ART. 41 - MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a piè d'opera ed il suo accreditamento in contabilità prima della messa in opera è stabilito in misura non superiore alla metà del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

I prezzi per i materiali a piè d'opera si determineranno nei seguenti casi:

- a. alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;
- b. alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
- c. alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;
- d. alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

### **PARTE III - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

#### **ART. 42 - OPERE DI PROTEZIONE**

Le opere di protezione o di difesa dalla caduta massi, così come definite dalla norma UNI 11211-1, sono comunemente distinte in due principali categorie: “opere di difesa attiva” ed “opere di difesa passiva”.

Si definiscono “passive” le opere che agiscono rallentando, deviando, ostacolando la caduta, il rotolamento e il movimento di masse detritiche.

Le opere di difesa passiva comprendono:

- reti paramassi;
- barriere ed ostacoli artificiali resistenti, più o meno rigidi e/o deformabili.

#### ART. 43 - RIVESTIMENTI CORTICALI CON RETI E CHIODATURE

I dissesti corticali includono tutti quei fenomeni di microcrollo relativi alla superficie delle pendici rocciose. Questi si sviluppano in genere in modo progressivo, senza mettere in crisi la stabilità globale del fronte roccioso, ma interessano la parte dell'ammasso più fratturata o allentata e soggetta a fenomeni di degrado (ghiaccio, dilatazione termica, azione divaricatrice degli apparati radicali delle piante, scavo meccanico, ecc.) e alterazione (dissoluzione carsica, alterazione mineralogica, ecc.). L'insieme dei cinematismi previsti avviene in sequenza e/o contemporaneamente e può svilupparsi coinvolgendo tanto un singolo blocco, quanto un insieme di blocchi disarticolati. Di solito lo spessore coinvolto non è superiore a 1-2 m, benché la parte degradata dell'ammasso possa raggiungere talvolta i 4 – 6 m.

I rivestimenti applicati sulle pareti rocciose hanno lo scopo di controllare o prevenire lo sviluppo dei dissesti corticali che si manifestano con il distacco di massi.

Sulla base della funzionalità, si distinguono due categorie di reti di protezione:

- a. reti di protezione o paramassi semplici, cioè sostenute almeno in sommità;
- b. rafforzamenti corticali, costituiti a reti abbinate alla chiodatura sistematica della parete con una maglia di ancoraggi.

L'utilizzo di questi metodi deve garantire:

- la risoluzione delle problematiche più diffuse, frequenti e pericolose per la circolazione stradale e la sicurezza degli abitati;
- l'applicazione in luoghi di difficile accesso (con l'uso di tecniche alpinistiche);
- una posa in opera rapida e poco onerosa;
- il minor impatto visivo possibile.

A seconda dello scopo dell'intervento si potranno prevedere "reti paramassi semplici" o "rafforzamenti corticali", rispettivamente finalizzati secondo lo schema seguente:

| Tipologia      | Intervento              | Scopo                                                                                  | Applicazioni                                                                              |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attiva-passiva | Reti paramassi semplici | Controllare la caduta dei massi consentendone l'accumulo al piede della parete.        | Protezione di scarpate stradali e insediamenti, anche in abbinamento con trincee a valle. |
|                | Rafforzamenti corticali | Consolidare la parte corticale dell'ammasso e contenere in parete eventuali distacchi. | Protezione di scarpate stradali e insediamenti.                                           |

### ***Reti paramassi***

Le reti paramassi sono definite strutture elastiche di rivestimento di pareti in roccia, utilizzate per il contenimento di blocchi di limitate dimensioni. Il loro scopo è quello prevenire la caduta o consentire che il volume roccioso staccatosi raggiunga il piede della parete con velocità e traiettoria controllata.

Oltre ad impedire il distacco di blocchi di roccia dalla parete, le reti paramassi devono assolvere la funzione di guidare la caduta dei blocchi verso fosse di raccolta, impedendone pericolosi rimbalzi.

La loro installazione deve creare nel tempo condizioni favorevoli allo sviluppo vegetazionale (riducendo la velocità di ruscellamento delle acque senza alterare la capacità di infiltrazione del pendio), consolidando ulteriormente il versante. Il ripristino della vegetazione può essere favorito anche artificialmente tramite il ricorso all'idrosemina o ad altre tecniche di rinverdimento.

Le reti paramassi saranno realizzate con fili d'acciaio zincato o in lega di zinco-alluminio disposti in maniera tale da formare una struttura con maglie posizionate a contatto con la parete rocciosa e ancorate tramite bulloni, chiodi o barre cementate. Dopo essere stata ancorata nella parte sommitale della parete, la rete verrà stesa sul versante e fissata in più punti, tramite ancoraggi meccanici e inoltre potrà essere armata o rinforzata con funi in acciaio disposte verticalmente, orizzontalmente e/o in modo obliquo.

Nella realizzazione di questi sistemi di protezione, sia l'Appaltatore che la Direzione lavori dovranno considerare attentamente i seguenti fattori:

- il grado di fratturazione dell'ammasso roccioso e la localizzazione delle zone più idonee per il posizionamento degli ancoraggi;

- la valutazione delle dimensioni dei blocchi per la scelta della maglia più idonea della rete (oltre al trattenimento dei blocchi di dimensioni medie e massime, deve essere evitato che i blocchi di dimensioni minori passino attraverso le maglie della rete);
- il disgaggio o l'ancoraggio di quelle masse rocciose il cui crollo possa compromettere l'efficacia della rete (blocchi di dimensioni superiori alla capacità di trattenimento della rete);
- la realizzazione di un fossato di raccolta dei blocchi alla base.

Prima della posa in opera della rete sarà necessario ripulire la parete dalle masse disancorate ed eventualmente rimodellare il versante: la pendenza del versante dovrà essere abbastanza uniforme per far sì che la rete risulti sempre a contatto con il pendio.

Gli ancoraggi al piede della rete dovranno essere realizzati in maniera tale da consentirne lo svuotamento.

Le reti paramassi verranno messe in opera come di seguito:

- a. in aderenza alla parete trattenendo sul posto volumi rocciosi di piccola dimensione, e facendo in modo che cadendo non acquistino velocità. Per rimanere in aderenza su morfologie articolate, la rete verrà fissata con ancoraggi ausiliari e funi in acciaio. La funzione di tali ancoraggi sarà importante soprattutto in presenza di sollecitazioni indotte da neve e ghiaccio. La tecnica potrà essere adottata su scarpate moderatamente acclivi, soprattutto dove esiste copertura vegetale. Per realizzare l'intervento è importante utilizzare teli di rete flessibili e quindi ben adattabili al terreno.
- b. non in aderenza alla parete, sostenuta alla sommità e lasciata libera di tatarsi sotto il proprio peso. I massi hanno così possibilità di cadere con una certa libertà verso il piede della parete, rimanendo sempre contenuti tra la roccia e la rete. Per il loro utilizzo sono quasi sempre sufficienti reti a doppia torsione; tuttavia in presenza di pareti a morfologia articolata, dove sono attendibili cadute di massi molto grandi con proiezioni orizzontali accentuate, possono essere preferite reti speciali (a torsione semplice in acciaio speciale, in pannelli di rete in fune o addirittura ad anelli). Questa tecnica di posa in opera è frequentemente applicata su scarpate subverticali o aggettanti, o dove sussistono concreti pericoli per gli operatori in parete. Per realizzare l'intervento possono essere utilizzati con modesta difficoltà anche teli rete rigidi.

### ***Rafforzamenti corticali***

A differenza ed integrazione delle reti paramassi, lo scopo dei rafforzamenti corticali è impedire la caduta dei massi e migliorare la connessione tra la parte superficiale disarticolata e quella sana in profondità.

L'utilizzo tipico avviene in ammassi rocciosi suddivisi in blocchi di dimensione molto più grande della maglia della rete, ma non ancora sufficiente da consentire la chiodatura sistematica con ancoraggi puntuali.

L'uso di reticoli di armatura in fune metallica aumenterà la resistenza del sistema rete.

### *Tecniche di posa in opera*

La realizzazione dei fori di ancoraggio può presupporre l'uso di perforatrici a mano e piattaforme di lavoro sospese o slitte da parte dell'Appaltatore. Salvo diversa indicazione progettuale o della Direzione Lavori, i diametri di perforo non saranno superiori ai 36 – 40 mm e profondi non più di 3 - 4 m.

A seconda del caso specifico, l'ammasso roccioso può risultare frammentato, tanto che gli ancoraggi attraverseranno e consolideranno direttamente solo alcuni massi; la rete invece conterrà la spinta omogenea esercitata da molti massi.

Nel caso in cui l'ammasso risulti poco suddiviso, e gli ancoraggi consolidino direttamente anche grandi volumi rocciosi, la rete dovrà contenere la spinta localizzata esercitata da alcuni massi.

La densità di chiodatura necessaria quindi, dovrà essere dimensionata progettualmente e/o indicata dalla Direzione Lavori per ciascun intervento, e non sarà affidata alle sole valutazioni dell'Appaltatore.

In funzione della scala di osservazione adottata in sede progettuale, il comportamento della parte corticale dell'ammasso roccioso potrà essere valutato come continuo o discontinuo. A prescindere da tale valutazione potranno essere necessari ancoraggi lunghi o corti e reti a maglia larga o a maglia fitta: in entrambi i casi o nell'combinazione di entrambe le soluzioni, l'Appaltatore seguirà fedelmente le indicazioni progettuali e/o della Direzione Lavori.

### *Prestazioni delle reti*

Le prestazioni delle reti dovranno comprendere:

- un idoneo diametro del filo con elevata resistenza generale, resistenza all'abrasione e al taglio indotto
- dagli spigoli dei massi;
- una maglia della rete in grado di contenere massi di piccola e media dimensione e,
- contemporaneamente, conferire ottima resistenza alla trazione;
- un acciaio di ottima qualità capace di prestazioni di resistenza idonee al contenimento;
- una protezione contro l'ossidazione del filo metallico (ovvero galvanizzazione in leghe alluminio – zinco e rivestimenti del filo con ulteriore rivestimento plastico). L'utilizzo di particolari leghe galvaniche (note con diversi nomi commerciali) e del rivestimento in plastica consente l'impiego delle reti in ambienti particolarmente aggressivi (esempio: falesie a mare; zone in prossimità di solfatare; o rivestimento di rocce gessose).

La maglia della rete prescritta potrà essere esagonale, romboidale, con fili sinusoidali, ad anelli concatenati,

ecc., ma in ogni caso dovrà essere ideale per la dissipazione degli urti.

In merito alla forma, alcune reti potranno essere definite “tridimensionali” perché la spirale di filo con cui è

tessuta la rete possiede un certo spessore: tale caratteristica dovrà incrementare la deformabilità della maglia

e quindi del telo di rete.

### ***Caratteristiche prestazionali della rete (UNI 11437)***

Il tipo di rete, il peso, la zincatura/finitura, il diametro del filo, la dimensione della maglia, il carico di resistenza alla trazione longitudinale e trasversale, le prestazioni del filo ed il carico di rottura al punzonamento relativi al “Geocomposito in rete metallica a doppia torsione” scelto in fase progettuale, sono specificati negli elaborati progettuali allegati al presente Capitolato Speciali di Appalto.

*“Rivestimento con geocomposito metallico tipo steelgrid HR30 PVC, costituito da geocomposito in rete metallica a doppia torsione in possesso di certificazione CIT (Certificato di Idoneità Tecnica) o CE in conformità al Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) ed in accordo alle prescrizioni del D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni). Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2,70/3,70 mm (diam. int./est.), conforme a UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e a UNI EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 380 e 550 N/mm<sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato con Galmac (lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A e successivamente rivestito in PVC in conformità a UNI EN 10245-2. La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3,00 m, è tessuta con l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm<sup>2</sup> (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 6/8 mm (diam. int./est.) (UNI EN 12385-4), galvanizzate con Galmac (lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10264-2 Classe A e successivamente rivestite in PVC. La protezione anticorrosiva della rete sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa su una superficie maggiore del 5% a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227) per un tempo di esposizione minimo di 6000 ore. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una spaziatura nominale pari a 30 cm. Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 119 kN/m, con una deformazione massima non superiore al 5%. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 125 kN, quando testata in accordo a UNI 11437. Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte), mediante l’applicazione di morsetti con una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 600 ore. Gli ancoraggi saranno dotati di speciale piastra di ripartizione in acciaio S235JR (EN 10025-2) di dimensioni 250x250x8 mm, zincate a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm mediante*

*false maglie in filo di acciaio inox ad alta resistenza (1500 N/mm<sup>2</sup>) con un diametro minimo di 4,00 mm.”*

***Caratteristiche prestazionali della chiodatura***

Il tipo di chiodatura, il diametro e la lunghezza scelti in fase progettuale, sono specificati negli elaborati progettuali allegati al presente Capitolato Speciali di Appalto.

*“Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento della parete eseguita da personale altamente specializzato, mediante perforazione del diametro minimo di 40 mm, fornitura e posa entro il foro di barra in acciaio con resistenza minima caratteristica allo snervamento di 500 N/mm<sup>2</sup> e a rottura di 550 N/mm<sup>2</sup> del diametro minimo di 25 mm, iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/m<sup>3</sup> di impasto, fornitura e posa della piastra di ancoraggio delle dimensioni minime di 15x15 cm sp. 1,00 cm o golfaro e quant'altro occorra per assicurare la sigillatura del foro e la esecuzione a perfetta regola d'arte, con ancoraggi in maglia 3 m x 3 m di lunghezza 3,00 metri e 7,00 metri”*

Copia



**MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**



**SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
(D.P.R.L. T00191 DEL 20.09.2023)**

**ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E  
AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI  
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(DECRETO LEGGE 24.6.2014, N. 91, PUBBLICATO IN G.U.R.I. N. 144 DEL 24.6.2014)**

**CONTRATTO DI APPALTO**

per l'esecuzione dell'intervento denominato "*Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto*". CUP B63E18000060003 – CIG.....

Codice Univoco Ufficio: UFFFROM

**TRA**

Il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, C.F. 97822750580, rappresentato dall'Ing. Luca Marta, nato a Rocca Santo Stefano (RM), il 17/09/1966, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00191 del 20.09.2023, munito di firma digitale e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7

**E**

L'impresa ....., semplicemente "Ditta", con sede legale, in ..... (.....)  
....., rappresentata da ..... nato a ..... il , C.F. .... in qualità  
di.....;

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione n. G00029 del 9 febbraio 2023 del Soggetto Attuatore, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi del servizio in oggetto il geol. Raimondo Francesco Godano quale funzionario regionale;
- con Determinazione Area 3 n. 66 del 29/07/2020 il Comune di Ventotene ha accertato

la conclusione con esito positivo della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 e 14 bis della Legge 241/90;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 04/10/2022 il Comune di Ventotene ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione n..... del ..... è stato disposto di procedere all'affidamento per l'Intervento denominato "*Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto*" CUP B63E18000060003, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque operatori economici estratti mediante sorteggio dall'albo degli operatori economici iscritti sulla piattaforma regionale STELLA, con qualificazione nella categoria OS21 classifica II o superiore;
- con Determinazione n..... del ..... sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Schema di Domanda di partecipazione, Schema di Offerta Economica, Schema di Lettera di invito, Schema di contratto, e ai sensi dell'art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura negoziata attraverso la pubblicazione della determinazione medesima sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";
- con Determinazione n. ....del ..... sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'impresa ....., con sede legale a ..... - C.F./P.IVA ..... che ha offerto un ribasso del ..... corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € , comprensivo di € 25.635,43 (Euro venticinquemilaseicentotrentacinque/43) per oneri della sicurezza e € 136.317,95 (Euro centotrentaseimilatrecentodiciasette/95) per costi della manodopera, esclusa I.V.A.;
- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con esito ..... e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP del // , agli atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dell'intervento denominato "*Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della falesia di Cala Rossano nel Comune di Ventotene (LT) – I lotto*",

CUP B63E18000060003.

L'importo di contratto complessivo ammonta ad € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_) di cui € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del .....%, come risulta dall'offerta dell'Impresa, 25.635,43 (Euro venticinquemilaseicentotrentacinque/43) per oneri della sicurezza e € 136.317,95 (Euro centotrentaseimilatrecentodiciasette/95) per costi della manodopera, esclusa I.V.A. Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le specifiche tecniche in base alle quali devono essere realizzati i lavori di cui al presente contratto sono contenute negli elaborati posti a base di gara nonché nell'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati. L'Impresa esecutrice garantisce che quanto è oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in vigore ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati.

## **Art. 2 – Norme e condizioni che regolano il rapporto contrattuale**

L'effettuazione del lavoro viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti atti e documenti che, anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) Progetto esecutivo approvato con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, composto dagli elaborati elencati nella Determinazione stessa;
- b) Lettera di invito e suoi allegati;
- c) Offerta economica presentata in sede di gara, che con la sottoscrizione del presente contratto si intende qui confermata;
- d) Polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_

**Art. 3 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa**

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Impresa, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, ha provveduto a costituire la relativa polizza fideiussoria n° del / / , rilasciata da P. IVA , con sede legale in , per un importo totale pari ad €

Ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa n. del / / , rilasciata dalla P. IVA , con sede legale in ..... per l'importo di € ..... e per un massimale pari ad euro ....., che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 Roma.

Dette polizze resteranno depositate presso la Soggetto attuatore fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

**Art. 4 – Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere.**

La Direzione dei Lavori sarà eseguita da un D.L scelto della Stazione Appaltante. L'appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.

Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione", dall'art.114 e dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

**Art. 5 – Revisione dei prezzi**

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT (1).

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

**Art. 6 Termini di esecuzione.**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che i lavori comunque non potranno iniziare prima dell'01/10 (fine stagione balneare) e dovranno comunque concludersi entro e non oltre il 30/04 (inizio della stagione balneare).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare

eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell'area interessata dagli interventi. All'occorrenza l'Impresa ha, altresì, l'onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera simile) per l'incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all'immediata eliminazione del pericolo. L'Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori. Tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell'Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell'Impresa attestanti l'agibilità dell'opera. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l'Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 37/2008.

#### **Art. 7 – Pagamenti**

Ai sensi dell'art 125 c.1 del D.lgs. 36/2023 e successive mm. e ii., è inoltre prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria

o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e dalle prescritte ritenute raggiunga l'ammontare di € 100.000,00 (euro centomila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori.

Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità e conto finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 117 co. 9, del D.lgs. 36/2023. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l'approvazione del collaudo.

L'Impresa, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate all'art. 14 del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei modi di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

### **Art. 8 – Ultimazione lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione**

A seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori il DL redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall'Impresa entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 5 dell'All. II.14 al D. Lgs. 36/2023.

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il certificato di regolare esecuzione sarà redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 28 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.

Il Certificato di Collaudo sarà emesso dal Collaudatore entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all'art. 116 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

### **Art. 9 - Subappalto**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023 l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120 D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 il contratto di subappalto deve essere stipulato, nella misura non inferiore del 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappalto è consentito nei limiti del 50% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori provvederà a:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare;
- la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice.

Salvi i casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, il Committente, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'Impresa ausiliaria.

In particolare, l'Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.

L'accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'Impresa avvalente di tutte le risorse dell'Impresa ausiliaria darà facoltà al Committente, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 10 – Penale per ritardata ultimazione**

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (unopermille) dell'importo netto contrattuale dell'appalto.

Al raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto con le modalità riportate all'art. 14 del presente documento.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 11 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza**

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge (D.lgs. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere. L'Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al

pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa comunica che verrà applicato il CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini (codice alfanumerico F012).

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all'Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all'impresa non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L'Impresa appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:

- a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
- b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
- c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

#### **Art. 12 - Responsabilità verso terzi**

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Art. 13 - Domicilio legale**

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita .....

**Art 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: \_\_\_\_\_

ISTITUTO \_\_\_\_\_

AGENZIA DI \_\_\_\_\_

sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il Signor ..... C.F. ...., nato a ..... il ..... e residente in.....quale persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

**Art. 15- Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, 13 e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti ei dipendenti della Stazione appaltante;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante,

per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 16 - Recesso**

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Impresa si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.lgs. 36/2023, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DL/RUP, prima della comunicazione del preavviso.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DL e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

#### **Art. 17 - Risoluzione**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
- g) europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- h) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- i) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.
- j) Mancato rispetto degli adempimenti relativi all'applicazione del DNSH e dei C.A.M.
- k) Grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DL riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- l) Subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- m) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.

La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art.122 comma 1 del d.lgs. 36/2023, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Il DL/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del DL/RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL/RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 1.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

#### **Art. 18 - Danni da forza maggiore e sinistri**

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto: ai sensi delle leggi vigenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **Art. 19 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa**

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt.

319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

## **Art. 20 – Interpello**

In conformità a quanto previsto dall'art.124 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 124 del medesimo D.lgs. 36/2023 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 124 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 7 del richiamato articolo.

## **Art. 21 - Cessione del Contratto**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D. lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che

devono venire a maturazione.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Soggetto Attuatore Delegato del Rischio Idrogeologico del Lazio

#### **Art. 23 - Disposizioni di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e al D.lgs. 81/2008 e agli allegati lettera di invito/disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

#### **Art. 24 - Disposizioni finali**

- Tabella informativa del cantiere di lavoro.

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori il cartello di cantiere ai sensi della Circolare Ministero LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e apposita segnaletica di sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/08.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'appaltatore.

- Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

#### **Art. 25 – Spese di Contratto, di Registro ed Accessori**

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della stazione appaltante.

#### **Art. 26 - Controversie**

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.lgs. 36/2023 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 210 e 211 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 210, commi 1 e 2 del codice. Il Foro competente è quello di Roma.

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti.

Il presente Contratto, composto di n. .... pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Soggetto Attuatore

Ing. Luca Marta